



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 5 del 2 Febbraio 2022

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 28.01.2022, N. APL/AIE/3

Nomina a Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino. Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature..... 6

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPC025/407

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA..... 17

DETERMINAZIONE 24.12.2021, N. DPC025/420

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA..... 25

DETERMINAZIONE 24.12.2021, N. DPC025/421

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA..... 34

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 26.11.2021 N. DPC026/295

ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola – Impianto di macellazione e commercializzazione di carni avicole (Eliminazione, trasformazione, recupero carcasse animali). Variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i con valenza di riesame per l'attività IPPC 6.4b)1 43

DETERMINAZIONE 15.11.2021, N. DPC026/289

Ditta RE.FA. S.r.l. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile costituito da "Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde. 53

DETERMINAZIONE 07.12.2021, N. DPC026/308

Cupello Ambiente srl - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. - Polo Impiantistico "Località C.da Valle Cena" - Cupello (CH) - Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i - A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. - Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. - Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. Determinazione DPC026/241 del 24/09/2021 - Presa d'atto Ordinanza REG.PROV.CAU. n. 219/2021. 64

DETERMINAZIONE 09.12.2021, N. DPC026/310

Resnova S.n.c. Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione regionale (art. 208, co. 13, lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i e L. n. 241/1990 e s.m.i.). limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti. 66

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

DETERMINAZIONE 20.01.2022, N. DPC030/11

Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile: iscrizioni gennaio 2022. 69

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPE018/372

Realizzazione di un impianto elettrificato di trasporto pubblico locale tra Pescara e Montesilvano. Approvazione 3° perizia di variante e suppletiva opere civili. Revoca determinazione dpe018/292 del 06/10/2021 e ripristino efficacia dispositivo determinazione dpe018/287 del 23/09/2021.- Soggetto Attuatore: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a. - Stazione Appaltante: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a. 70

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPF011/127

Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Proroga contratto. 72

ATTI DELLO STATO

ORDINANZE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 02.12.2021, N. 3 75

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 07.12.2021. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio - immobiliare anno 2022 . Adozione 77

COMUNE DI MARTINSICURO

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 del 28.12.2021. Approvazione definitiva della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale..... 79

COMUNE DI PINETO

Avviso deposito atti relativi all'adozione di variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale..... 80

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF: AUT. 2409276. Costruzione nuovo tratto di linea e installazione nuova cabina box denominata Cannelli_D5202715523 in Frazione Cannelli nel Comune di Teramo. (TE)..... 81

TERNA S.p.A.

Decreto Interministeriale n. 239/EL 423/355/2021 del 23.12.2021..... 82

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

DETERMINAZIONE 28.01.2022, N. APL/AIE/3

Nomina a Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino. Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature.

Repertorio APL/AIE/3 del 28/01/2022

	<p style="text-align: center;"><i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i></p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</p>
---	--	--

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei**Oggetto:** Nomina a Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino. Approvazione Avviso per la presentazione delle candidature.

PREMESSA

VISTO l'art. 3, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 "Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino", come modificato dalla L.R.14/2021, che alla lettera d) prevede tra gli organi dell'Ente, il Revisore unico;**RICHIAMATO** in particolare l'art. 3 della L.R. 42/2011 così come modificato dall'art. 7 della L.R. 1/2022 che:

- al comma 12, prescrive che "Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)"
- al comma 14, stabilisce che "Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.";

CONSIDERATO che il Presidente del Parco Parco Naturale regionale Sirente Velino, con nota acquisita al prot. 3211 del 21/12/2021, ha manifestato al Presidente del Consiglio regionale l'urgenza di provvedere alla nomina del revisore unico in considerazione dell'attuale vacanza dell'organo unico determinatasi a seguito delle dimissioni rimesse dal soggetto precedentemente nominato;**RISCONTRATO** che:

- l'art. 3 L.R. 42/2011, come modificato dalla L.R. 14/2021, recante al comma 2 la previsione della figura del Revisore unico, è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., con ricorso n. 42/2021, pubblicato su G.U. n. 39 del 29/09/2021 e ancora *sub iudice*;
- i commi 12 e 13 del citato art. 3 sono stati successivamente riformulati dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, pubblicata sul BURAT in data 14 gennaio 2022.
- allo stato, dunque, pende ancora il termine per l'esame da parte del Consiglio dei ministri di quest'ultimo intervento normativo ai fini di un eventuale ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. dinanzi alla Corte costituzionale;

TENUTO CONTO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione tenutasi in data 18 gennaio 2022, in ragione della richiesta pervenuta dal Presidente dell'Ente Parco e valutata l'urgenza manifestata dallo stesso, ha stabilito, al fine di garantire la continuità nell'espletamento delle importanti funzioni connesse all'organo di revisore unico, di procedere alla pubblicazione di

un Avviso ai fini della nomina del medesimo, disponendo un termine di 20 giorni per la presentazione delle candidature, decorrente dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT ;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. 388 del 18/01/2022 il Direttore Affari della Presidenza e Legislativi ha comunicato a questo Servizio quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al rinnovo dell'organo di revisore unico del Parco Naturale regionale Velino Sirente;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, ai fini di dare attuazione a quanto disposto dalla Conferenza dei Capigruppo, all'adozione e pubblicazione di un Avviso al fine di raccogliere le candidature per la nomina del revisore unico del Parco Naturale regionale Velino Sirente;

DATO ATTO che non si procederà alla conclusione del presente procedimento ove nel corso dello stesso intervenga dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 3, commi 2, 12 e 13 della L.R. 42/2011;

Si propone:

- di approvare l'Avviso e l'Allegato A) modello per la presentazione delle candidature, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della nomina del Revisore unico del Parco Naturale Sirente Velino di competenza del Consiglio regionale;
- di disporre che per la presentazione delle candidature è assegnato un termine di 20 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
- di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione primo piano;
- di dare atto che non si procederà alla conclusione del presente procedimento ove nel corso dello stesso intervenga dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 3, commi 2, 12 e 13 della L.R. 42/2011;

IL DIRIGENTE

- a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- b) VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: "Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale";
- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
- d) VISTA la L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 "*Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino*", come modificata dalla L.R.14/2021 e dall'art. 7 della L.R. 1/2022;
- e) VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".
- f) VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*";
- g) VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*";
- h) VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- i) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- j) VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze*

definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;

k) VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

l) VISTO il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

m) VISTE le bozze dell'Avviso e del modello per la presentazione delle candidature redatte dall'Ufficio;

n) CONDIVISI i contenuti dei menzionati atti;

o)

di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali;

VISTA e condivisa la proposta

DETERMINA

1) di approvare l'Avviso e l'Allegato A) modello per la presentazione delle candidature, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, ai fini della nomina del Revisore unico del Parco Naturale Sirente Velino di competenza del Consiglio regionale;

2) di disporre che per la presentazione delle candidature è assegnato un termine di 20 gg. decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;

3) di disporre la pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione primo piano;

4) di dare atto che non si procederà alla conclusione del presente procedimento ove nel corso dello stesso intervenga dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 3, commi 2, 12 e 13 della L.R. 42/2011.

Elenco visti:

ISABELLA FABI

Elenco allegati:

Nome allegato	Hash allegato
AVVISO PUBBLICO REVISORE UNICO	9de0aa9f711a0dcca359755f1823d9cb82606c3a
allegato A domanda Revisore Parco	01bf0a8199d0064709376d994742a11f1d19d1e1

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Segue allegato

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la nomina del Revisore unico del Parco naturale Sirente Velino ai sensi dell'art. 3, commi 2, 12 e 13, della L.R. 42/2011 come modificato dall'art. 7 L.R. 1 del 11 gennaio 2022 n. 1

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso pubblico stabilisce requisiti, condizioni e modalità per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino (di seguito Parco) ai sensi dell'art. 3, comma 2 e comma 12, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 *"Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino"* come da ultimo modificato dalla L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e art. 5 della L.R. n. 4 del 24 marzo 2009 *"Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali"*.
2. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

Art. 2
(Durata)

1. Il Revisore unico del Parco dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Parco.
2. Sono fatti salvi gli effetti di un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni legislative costituenti la base normativa del presente Avviso 1.

Art. 3
(Funzioni)

1. Il Revisore unico esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 13, della L.R. 42/2011, come modificato dalla L.R. 1/2022.

Art. 4
(Requisiti)

1. Il Revisore unico è scelto tra coloro che sono iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 *"Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE"*.
2. La nomina è effettuata tenuto conto anche dei requisiti di professionalità ed esperienza e delle qualità morali del candidato.

Art. 5

1 L'art. 3 L.R. 42/2011, come modificato dalla L.R. 14/2021, recante al comma 2 la previsione della figura del Revisore unico, è stato impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 127 Cost., con ricorso n. 42/2021, pubblicato su G.U. n. 39 del 29/09/2021 (ancora *sub iudice*). Si precisa che i commi 12 e 13 del citato art. 3 sono stati successivamente riformulati (riproducendo identiche disposizioni contenute ai commi 22 e 23 dell'art. 3 nel testo previgente) dall'art. 7, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, pubblicata sul BURA in data 14 gennaio 2022. Allo stato, dunque, pende ancora il termine per l'esame da parte del Consiglio dei ministri di quest'ultimo intervento normativo ai fini del promuovimento di un eventuale ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. dinanzi alla Corte costituzionale.

(Cause di esclusione)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* il Revisore unico non può essere nominato tra:
 - a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b. coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Il soggetto che versa in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Parco, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* non possono ricoprire la carica di Revisore unico per un periodo di dieci anni i Sindaci e i Presidenti di Provincia che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.
4. Non può essere nominato Revisore unico colui il quale è stato condannato in via definitiva per un delitto che comporti quale pena accessoria l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o che ha riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione.
5. Non può ricoprire la carica di Revisore unico colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 6
(Incompatibilità)

1. Ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009 la carica di Revisore unico è incompatibile con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo di un altro ente regionale.
2. Sono incompatibili con la carica di Revisore unico, ai sensi dell'art. 3, comma 16, della L.R. 42/2011 e ss.mm.ii. :
 - a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) i dipendenti dell'Ente Parco;
 - c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
 - d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco;
 - e) i Parlamentari nazionali o europei;
 - f) i Consiglieri o Assessori regionali;
 - g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti;
 - h) i Presidenti delle Camere di Commercio;
 - i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità del Parco;
 - j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.
3. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato è tenuto ad esercitare la scelta secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 3, comma 17, della L.R.42/2011 e ss.mm.ii.

Art. 7
(Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013)

1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009 per le condizioni di inconferibilità ed il comma 6 dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009 per le condizioni di incompatibilità.

Art. 8
**(Adempimenti a carico dei candidati dipendenti
in servizio presso una pubblica amministrazione)**

1. I candidati dipendenti di una pubblica amministrazione sono tenuti a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza a svolgere tale incarico.
2. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso

- infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, come disposto testualmente dall'art. 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; il candidato che si trovi nella suddetta condizione è tenuto a presentare, unitamente alla candidatura e comunque prima della nomina, la preventiva autorizzazione.

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo del Parco, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 "*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*". Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.

Art. 10

(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)

1. La candidatura per la nomina a Revisore unico del Parco, redatta utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente Avviso (All. A), deve essere inviata, entro e non oltre il termine di **20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei (Via M. Iacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila) a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**. I documenti dovranno essere firmati digitalmente con firma elettronica certificata. In alternativa, la documentazione può essere firmata e scansionata. Farà fede la data di consegna della mail 2
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

2. NOTA BENE: 1) La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata; **2)** l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; **3)** in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni,) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale; **4)** nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente; **5)** il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie; **6) ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml.** Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale; **7)** la casella **protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB.** Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati.

3. Il Servizio competente non assume responsabilità per eventuali disguidi che possano causare il mancato recapito della candidature, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. La candidatura per la nomina del Revisore unico del Parco deve essere corredata del **curriculum vitae**, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, compilabile al seguente link (<https://europass.cedefop.europa.eu/it>);
5. Nell'oggetto di invio a mezzo posta certificata va apposta la dicitura: "**Candidatura per la nomina a Revisore unico dell'Ente Parco Sirente Velino.**"
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 11
(Istruttoria delle candidature)

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) della L. 241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale trasmette al Consiglio regionale, ai fini della nomina, le candidature, i curriculum vitae e le eventuali preventive autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza a ricoprire la carica di Revisore unico del Parco.

Art. 12
(Disciplina transitoria)

1. **In caso di dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3, commi 2, 12 e 13, della L.R. 42/2011 e ss.mm.ii., il procedimento avviato con il presente Avviso non viene concluso. 3**

Art. 13
(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del Revisore unico dell'Ente Parco Sirente Velino.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, comma, 1 GDPR e art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.

6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR e art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo, ad Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento e di opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR e art. 7 Codice Privacy.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal GDPR, dal Presidente pro-tempore in qualità di legale rappresentante, PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Laura Mariani, rpd@crabruzzo.it.
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al comma 2 per presente articolo.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

ALLEGATO "A" Candidatura a Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino

Al Servizio Affari Istituzionali ed Europei
 del Consiglio regionale dell'Abruzzo
 Via Michele Jacobucci, 4
 67100 L'AQUILA
protocollo@pec.crabruzzo.it

Avviso per presentazione delle candidature ai fini della nomina del Revisore unico del Parco naturale regionale Sirente Velino, ai sensi dell'art. 3, commi 2, 12 e 13 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 "Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino" e ss.mmm.ii.

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____

Via/piazza _____

Telefono _____ Cell. _____

e-mail pec quale domicilio eletto per tutte le comunicazioni _____

PRESENTA

la propria candidatura a **Revisore unico dell'Ente Parco naturale regionale Sirente Velino**

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al numero _____ dal _____;
- di essere in possesso del titolo di studio _____, conseguito presso _____, in data _____;
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'**art. 5 dell'Avviso**;
- di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all'**art. 6 dell'Avviso**;
oppure
- di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità ai sensi dell'Avviso (Descrivere analiticamente la causa):
- _____
- _____

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'**art. 7 dell'Avviso**;
- di non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
oppure
- di essere alle dipendenze della seguente pubblica amministrazione _____ e di avere conseguito l'autorizzazione a svolgere l'incarico di Revisore legale, nota prot _____ del _____ che allega alla presente;
OVVERO
- di non avere l'autorizzazione a svolgere l'incarico e di impegnarsi a presentarla prima della nomina.

Allega alla presente il Curriculum vitae redatto in conformità alle disposizioni dell'Avviso.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

Dichiara altresì di aver preso visione di tutte le disposizioni contenute nell'Avviso per la presentazione delle candidature a Revisore unico del Parco Naturale regionale Sirente Velino e dell'informativa sul trattamento dei dati personali in esso contenuta.

Luogo e data _____ IL DICHIARANTE _____

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPC025/407

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA



AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 4

DETERMINAZIONE N. DPC025/407 Del 15/12/2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: **Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA**

Società proponente	E-DISTRIBUZIONE SPA
P.IVA/C.F.	05779711000
Sede legale	via Ombrone n. 2, Roma
Sede impianto	Ripa Teatina (Chieti)
Tipologia impiantistica	AUT_2018748. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "RIPA TEATINA 1° LOTTO", della lunghezza di circa 2,596 km in aereo, nel territorio del Comune di Ripa Teatina (CH). rif. Progetto ED52F200002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 1643 del 1962, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;



VISTO il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO l'art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la L. R. n. 83 del 20 settembre 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/1998, che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. n. 83/1988;

VISTA la L. R. n. 132 del 23 dicembre 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 agosto 2017, n. 50, che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 4-bis, ovvero *“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”*;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione “Energia, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV”, nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

PRESO ATTO che, con il recepimento degli accordi bilaterali Regione-Province, si è provveduto a *“dirimere l'aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n. 50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia “energia” intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.”*;

CONSIDERATO che, nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, nonché all'approvazione della modulistica, delle linee guida, degli oneri istruttori, è opportuno comunque procedere con l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle Autorizzazioni alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV, presentate ai sensi della Legge Regionale n. 83/88;



CONSIDERATO che, sempre nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, la materia può ritenersi rientrante nell'ambito della materia "energia", assimilabile a quelle di competenza del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l'istanza del 09/02/2021 di Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999, presentata da E-DISTRIBUZIONE SPA ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 09/02/2021 con prot. n. 0046569 avente ad oggetto AUT_2018748. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "RIPA TEATINA 1° LOTTO", della lunghezza di circa 2,596 km in aereo, nel territorio del Comune di Ripa Teatina (CH).
rif. Progetto ED52F200002;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, ed integrato con note prot. n. 0273978 del 01/07/2021, n. 0273978 del 02/07/2021 e n. 0371811 del 20/09/2021 2021, competente i seguenti elaborati tecnici e documenti:

- all. 1 - 2018748 - 2 Dichiarazione assolvimento imposta di bollo v2
- all. 2 - Att_Pag_ID_00316926 ONERI D'ISTRUTTORIA
- all. 3 - 2018748 - 1 Dichiarazione Antimafia (art. 67 D.Lgs. n.159_2011
- all. 4 - PD2018748.pdf
- all. 5 - 2018748 - 3 attestazione mise ripa 1 lotto.pdf
- all. 6 - 2018748 - 3 dichiarazione mise ripa 1 lotto.pdf
- all. 7 - Relazione paesaggistica Ripa Teatina Lotto 1_signed.pdf
- all. 8 - 2018748 - VIARC RIPA TEATINA LOTTO 1 e 2 firmato.pdf
- all. 9 - estratto BURA n. 5 Ordinario del 10.02.2021.pdf
- all. 10 - Rich. pubblicazione albo pretorio.pdf
- all. 11 - 2018748 - 3 Dichiarazione asseverata CEM.pdf
- all. 12 - 2018748 - 4 Dichiarazione esclusione valutazione VIA.pdf
- 2018748 - Attestazione pubblicazione BURA.pdf
- all. 8 - Nulla Osta Archeologia.pdf
- all. 13 - Parere Esercito.pdf
- all. 14 - Parere Areonautica militare.pdf
- all. 16 - ASP_2018748-1.pdf
- all. 17 - ASP_2018748-2.pdf
- all. 18 - ASP_2018748-3.pdf
- all. 19 - ASP_2018748-4.pdf
- all. 20 - presa d'atto MISE.pdf
- 20805260.pdf
- 30964547.pdf
- ALBO-COMUNE di RIPA TEATINA.pdf

agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio;



DATO ATTO che con nota prot. n. 0380182 del 27/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art.14-bis della L.241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- Parere favorevole ai fini dominicali da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, con nota prot. n°0380182 del 15/10/2021, acquisita al protocollo generale della Regione in data 18/10/2021 al n°0405671, con la prescrizione che *“Nei casi di interferenza con beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, beni inespropriabili ai sensi dell'art 823 del Codice Civile, prima dell'inizio dei lavori le occupazioni, sia temporanee che permanenti, dovranno essere regolate da apposita concessione demaniale rilasciata dal relativo Ente Gestore”*;
- Autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Pescara e Chieti n. MIC\MIC_SABAP-CH-PE\15/10/2021\0015450-P, *“con le seguenti prescrizioni: Tutti i lavori di scavo e di alterazione dei livelli di campagna dovranno essere seguiti da archeologi qualificati. Resta inteso che questo Ufficio si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici in caso di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico, per la tutela dei quali ci si riserva di dettare ulteriori prescrizioni, secondo quanto contenuto nell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione.”*

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

CONSIDERATO che, con L. 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che *“le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci”*;

VISTO che, scaduto il suddetto termine del 11/11/2021, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni; in data 02/12/2021, come da relativo verbale conclusivo



di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0539143/21 del 02/12/2021;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale n. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora permesso di costruire ex art. 10 D.P.R. n. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 11, comma 5, L.R. n. 83 del 1988, la ditta e-distribuzione è esentata dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) a garanzia dell'obbligo ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20/09/1988, n. 83 per la AUT_2018748. Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "RIPA TEATINA 1° LOTTO", della lunghezza di circa 2,596 km in aereo, nel territorio del Comune di Ripa Teatina (CH), rif. Progetto ED52F200002, da ubicarsi nel Comune di Ripa Teatina (Chieti), sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la LR 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma (), via Ombrone n. 2, Partita IVA 05779711000, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83, **per la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kV denominato "RIPA TEATINA 1° LOTTO", della lunghezza di circa 2,596 km in aereo, nel territorio del Comune di Ripa Teatina (CH) - AUT_2018748 - rif. Progetto ED52F200002, da ubicarsi nel Comune di Ripa Teatina (Chieti).**

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- Parere favorevole ai fini dominicali da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, con nota prot. n°0380182 del 15/10/2021, acquisita al protocollo generale della Regione in data 18/10/2021 al n°0405671, con la prescrizione che *"Nei casi di interferenza con beni appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato, beni inespropriabili ai sensi dell'art 823 del Codice Civile, prima dell'inizio dei lavori le occupazioni, sia temporanee che permanenti, dovranno essere regolate da apposita concessione demaniale rilasciata dal relativo Ente Gestore"*;
- Autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per le province di Pescara e Chieti n. MICIMIC_SABAP-CH-PE|15/10/2021|0015450-P, *"con le seguenti prescrizioni: Tutti i lavori di scavo e di alterazione dei livelli di campagna dovranno essere seguiti da archeologi qualificati. Resta inteso che questo Ufficio si riserva di richiedere l'esecuzione di saggi o di scavi stratigrafici in caso di emersione, nel corso dei lavori, di elementi rilevanti dal punto di vista archeologico, per la tutela dei quali ci si riserva di dettare ulteriori prescrizioni, secondo quanto contenuto nell'art. 28 del D. Lgs. 42/2004, con adeguate misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti; tali prescrizioni potranno comportare varianti alla progettazione."*

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Art. 4



L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Ripa Teatina (Chieti) e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 83/1988, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 L.R. n. 83/88;

L'esercizio dell'impianto è sottoposto alle operazioni di collaudo finale di cui all'art. 13 della L.R. n. 83/1988.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti e al Sindaco del Comune di Ripa Teatina (Chieti).

Art. 5

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Ripa Teatina (Chieti), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 83/1988, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiante con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.

Art. 7



Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, e/o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di Denuncia di Nuovo Impianto (D.N.I.) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 83/1988.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAT della Regione Abruzzo ed avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'istruttore tecnico
Arch. Lucio Ciriolo

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI

Il Dirigente del Servizio
Ing. Salvatore CORROPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE 24.12.2021, N. DPC025/420

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA



GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 5

DETERMINAZIONE N. DPC025/420 Del 24/12/2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA

Società proponente	E-DISTRIBUZIONE SPA
P.IVA/C.F.	05779711000
Sede legale	via Ombrone n. 2, Roma
Sede impianto	Comune di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ)
Tipologia impiantistica	PIANO RESILIENZA 2019-2020. Costruzione di Km 5,326 di elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato, denominato "Richiusura linee MT 20 KV Appia 1 da CP Scoppito e Campo Felice da CP Rocca di Cambio", nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ) e realizzazione di nuova cabina di sezionamento nel Comune di Lucoli (AQ). Rif. ProLav: D52G160009 AUT_2007440

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 1643 del 1962, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;



VISTO il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;

VISTO il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO l'art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la L. R. n. 83 del 20 settembre 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/1998, che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. n. 83/1988;

VISTA la L. R. n. 132 del 23 dicembre 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 agosto 2017, n. 50, che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 4-bis, ovvero *“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”*;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione “Energia, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV”, nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

PRESO ATTO che, con il recepimento degli accordi bilaterali Regione-Province, si è provveduto a *“dirimere l'aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n. 50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla Regione e rientri nell'ambito della materia “energia” intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini.”*;

CONSIDERATO che, nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, nonché all'approvazione della modulistica, delle linee guida, degli oneri istruttori, è opportuno comunque procedere con l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle Autorizzazioni alla costruzione / manutenzione / ricostruzione /



adeguamento di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV, presentate ai sensi della Legge Regionale n. 83/88;

CONSIDERATO che, sempre nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, la materia può ritenersi rientrate nell'ambito della materia "energia", assimilabile a quelle di competenza del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l'istanza del 15/06/2020 di Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999, presentata da E-DISTRIBUZIONE SPA ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 16/06/20 con prot. n. 0180979 avente ad oggetto "AUT_2007440. Costruzione elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato, denominato: Richiusura linee MT 20 KV Appia 1 da CP Scoppito e Campo Felice da CP Rocca di Cambio, nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ); Rif. ProLav: D52G160009";

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, ed integrato con successive note prot. n. 0359478 del 08/09/2021 e prot. n. 0359556 del 008/09/2021, agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e condiviso con tutti gli invitati alla Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0364403 del 13/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art.14-bis della L.241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- Nota da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, del 20/09/2021, n. 12231 acquisito al protocollo generale della Regione in pari data al n. 0382061, con il quale è stato comunicato "... di non essere competente al rilascio dell'autorizzazione richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L.R. n. 83 del 20.09.1988 e s.m.i. Difatti, esaminati gli atti ed esperiti gli opportuni controlli a mezzo sistemi informatici presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio di L'Aquila, si è riscontrato che le opere da realizzare a cura della Società E-Distribuzione S.p.A non andranno ad interessare aree appartenenti al Demanio o Patrimonio dello Stato."
- Parere favorevole da parte della G.S.A. – Gran Sasso Acque SPA sede di L'Aquila, prot. n. 16388 del 23/09/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 28/09/2021 al n° 0382061, con le seguenti prescrizioni: "La linea di elettrodotto indicata in planimetria, nello specifico al foglio di mappa 42 del Comune Censuario di Lucoli, interessa una condotta di allaccio idrico presente nel mappale 502; Tale condotta dovrà essere protetta con la posa in opera di un controtubo di protezione e la posa in opera di un pozzetto di ispezione a monte del mappale 502 e un pozzetto di ispezione a valle dello stesso mappale.";
- Parere favorevole da parte del Comando Militare Esercito "Abruzzo Molise" SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari, prot. n. 0011269 del 07/10/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 08/10/2021 al n. 0395792;



- Nota di rettifica da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, del 11/10/2021, prot. n. 13224, acquisita al protocollo generale della Regione in data 12/10/2021, al n. 0398796, con la quale è stato comunicato che: *a rettifica di quanto già comunicato alla soc. E-Distribuzione con nota prot. n. 2021/12231/DRAM del 20/09/2021, esprime, ai soli fini dominicali, il proprio consenso preliminare alla costruzione delle opere di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 83 del 20.09.1988. Tuttavia si rappresenta che le aree di Demanio Pubblico eventualmente interessate dall'infrastruttura, ai sensi dell'art. 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi e pertanto per esse dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa Concessione Demaniale da parte dell'Ente gestore della strada, correttamente individuato in sede di conferenza di servizi.*;
- Parere favorevole da parte dell'ARTA Distretto Prov.le L'Aquila, del 17/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 18/11/2021 al n° 0520797;
- Parere favorevole da parte della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila Dipartimento Prevenzione Salute Umana, prot. n° 0251660 del 23/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 24/11/2021 al n° 0526836, alle seguenti condizioni “:
 1. *il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;*
 2. *la Ditta proponente dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;*
 3. *la Ditta ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;*
 4. *non vengano apportate modifiche strutturali e funzionali all'impianto comportanti una diversa configurazione, né si proceda ad autorizzare la realizzazione di nuovi insediamenti (abitativi e/o produttivi) in aree contigue, senza che questo Dipartimento ne sia stato preventivamente informato.*

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

Considerato che, con L. 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che “*le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci*”;

VISTO che, scaduto il suddetto termine del 01/12/2021, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate



nei pareri delle singole amministrazioni; in data 13/12/2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0556246/21 del 17/12/2021;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale n. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora permesso di costruire ex art. 10 D.P.R. n. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che, a norma dell'art. 11, comma 5, L.R. n. 83 del 1988, la ditta e-distribuzione è esentata dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) a garanzia dell'obbligo ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20/09/1988, n. 83 per la AUT_2007440. "Costruzione elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato, denominato: Richiusura li-nee MT 20 KV Appia 1 da CP Scoppito e Campo Felice da CP Rocca di Cambio, nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ); Rif. ProLav: D52G160009", da ubicarsi nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la LR 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;



ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma (), via Ombrone n. 2, Partita IVA 05779711000, di seguito denominata "Proponente", nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83, **per la Costruzione elettrodotto MT 20 KV in cavo interrato, denominato: Richiusura li-nee MT 20 KV Appia 1 da CP Scoppito e Campo Felice da CP Rocca di Cambio, nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ); - AUT_2007440 - ProLav: D52G160009, da ubicarsi nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ).**

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- Parere favorevole da parte della G.S.A. – Gran Sasso Acque SPA sede di L'Aquila, prot. n. 16388 del 23/09/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 28/09/2021 al n° 0382061, con le seguenti prescrizioni: *"La linea di elettrodotto indicata in planimetria, nello specifico al foglio di mappa 42 del Comune Censuario di Lucoli, interessa una condotta di allaccio idrico presente nel mappale 502; Tale condotta dovrà essere protetta con la posa in opera di un controtubo di protezione e la posa in opera di un pozzetto di ispezione a monte del mappale 502 e un pozzetto di ispezione a valle dello stesso mappale."*;
- Nota di rettifica da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, del 11/10/2021, prot. n. 13224, acquisita al protocollo generale della Regione in data 12/10/2021, al n. 0398796, con la quale è stato comunicato che: *a rettifica di quanto già comunicato alla soc. E-Distribuzione con nota prot. n. 2021/12231/DRAM del 20/09/2021, esprime, ai soli fini dominicali, il proprio consenso preliminare alla costruzione delle opere di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 83 del 20.09.1988. Tuttavia si rappresenta che le aree di Demanio Pubblico eventualmente interessate dall'infrastruttura, ai sensi dell'art. 823 del C.C., sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi e pertanto per esse dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa Concessione Demaniale da parte dell'Ente gestore della strada, correttamente individuato in sede di conferenza di servizi."*;
- Parere favorevole da parte della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila Dipartimento Prevenzione Salute Umana, prot. n° 0251660 del 23/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione in data 24/11/2021 al n° 0526836, alle seguenti condizioni "":
 5. *il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore,*



6. *la Ditta proponente dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;*
7. *la Ditta ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività; l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;*
8. *non vengano apportate modifiche strutturali e funzionali all'impianto comportanti una diversa configurazione, né si proceda ad autorizzare la realizzazione di nuovi insediamenti (abitativi e/o produttivi) in aree contigue, senza che questo Dipartimento ne sia stato preventivamente informato.*

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato dovrà dar conto dell'attuazione delle suddette prescrizioni ai rispettivi Enti proponenti che ne verificheranno il corretto adempimento.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, ai Sindaci dei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ) e all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 83/1988, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 L.R. n. 83/88;

L'esercizio dell'impianto è sottoposto alle operazioni di collaudo finale di cui all'art 13 della L.R. n. 83/1988.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila ed ai Sindaci nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ).

Art. 5



Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente ai Sindaci nei Comuni di Lucoli e Rocca di Cambio (AQ), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 83/1988, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiante con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, e/o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di Denuncia di Nuovo Impianto (D.N.I.) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 83/1988.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAT della Regione Abruzzo ed avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini Legge.



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE 24.12.2021, N. DPC025/421

Autorizzazione alla costruzione/manutenzione/ricostruzione/adequamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA



GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI N. 6

DETERMINAZIONE N. DPC025/421 del 24/12/2021

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del territorio

UFFICIO: Energia e sostenibilità

Oggetto: Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999. E-DISTRIBUZIONE SPA

Società proponente	E-DISTRIBUZIONE SPA
P.IVA/C.F.	05779711000
Sede legale	via Ombrone n. 2, Roma
Sede impianto	Capistrello (L'Aquila)
Tipologia impiantistica	AUT_2048972. PIANO RESILIENZA 2019-2020 Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52018857 denominato "Capistrello 40282 " Lotto 2 in tratto interrato su strada Vicinale del Cannello, Via Ponticello e via Canistro verso nuovo box Cabina, da Cabina Pesco. a Cabina Capi, e su S.P dell'alto Liri n.23 a Nodo Rigido D5204151109, e in tratto aereo da nuovo tratto di strada via del Vicinale del Cannello a via Ponticello , da nuovo Box Cabina a Cabina Pesco.ne, da Cabina Pesco.ne a Cabina Capi, da Nodo Rigido D5204151109 a PTP Fontevicchia, da Nodo Rigido D5204151109 a Nodo Rigido D5204177129, e da PTP Rai a Nodo Rigido D5204341142 Comune di Capistrello (AQ), rif.ProLav D52G190073. Lunghezza complessiva elettrodotto km 4,901 di cui Km 2,861 in cavo aereo e km 2,040 in cavo interrato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i.;



VISTA la L. n. 1643 del 1962, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. n. 342 del 1965, contenente norme integrative della suddetta L. 1643 del 1962;

VISTO il D.P.R. n. 36 del 1963, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO l'art. 15 del D. L. n. 333 del 1992 convertito in Legge con modificazioni dalla L. 359 del 1962 che trasforma L'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 1977, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a Statuto Ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la L. R. n. 83 del 20 settembre 1988 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/1998, che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. n. 83/1988;

VISTA la L. R. n. 132 del 23 dicembre 1999 di modifica e integrazione alla L.R. n. 83 del 1988;

VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n.32 recante : *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”*, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 agosto 2017, n. 50, che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'articolo 4-bis, ovvero *“a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...”*;

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020, che ha recepito, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione “Energia, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV”, nel testo discusso nell'ambito dell'Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

PRESO ATTO che, con il recepimento degli accordi bilaterali Regione-Province, si è provveduto a *“dirimere l'aspetto del rilascio della autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV, precisando ad ogni modo che, in ragione della previsione di carattere generale rinvenibile nella legge regionale n. 50 del 2017, la stessa può ritenersi attribuita alla*



Regione e rientri nell'ambito della materia "energia" intesa quale produzione, trasporto e distribuzione in quanto il rilascio dell'autorizzazione in parola è necessaria a tali fini."

CONSIDERATO che, nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, nonché all'approvazione della modulistica, delle linee guida, degli oneri istruttori, è opportuno comunque procedere con l'istruttoria delle pratiche per il rilascio delle Autorizzazioni alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV, presentate ai sensi della Legge Regionale n. 83/88;

CONSIDERATO che, sempre nelle more delle attribuzioni delle funzioni e delle incombenze, da parte della Giunta Regionale, al Servizio ed all'Ufficio competente, la materia può ritenersi rientrante nell'ambito della materia "energia", assimilabile a quelle di competenza del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTA l'istanza del 15/06/2020, di Autorizzazione alla costruzione / manutenzione / ricostruzione / adeguamento e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88 del 20.09.1988, integrata e modificata dalla L.R. n. 132 del 23.12.1999, presentata da E-DISTRIBUZIONE SPA ed acquisita dalla Regione Abruzzo in data 15/06/20 con prot. n. 0179345 avente ad oggetto "Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52018857 denominato "Capistrello 40282 " Lotto 2 in tratto interrato su strada Vicinale del Cancellò, Via Ponticello e via Canistro verso nuovo box Cabina, da Cabina Pescoc.ce a Cabina Capi, e su S.P dell'alto Liri n.23 a Nodo Rigido D5204151109, e in tratto aereo da nuovo tratto di strada via del Vicinale del Cancellò a via Ponticello , da nuovo Box Cabina a Cabina Pesco.ne, da Cabina Pesco.ne a Cabina Capi, da Nodo Rigido D5204151109 a PTP Fontevvecchia, da Nodo Rigido D5204151109 a Nodo Rigido D5204177129, e da PTP Rai a Nodo Rigido D5204341142 Comune di Capistrello (AQ), rif.ProLav D52G190073;

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all'istanza sopra citata, ed integrato con successive note prot. n.0270462 del 30/06/2021, n.0274637 del 02/07/2021 e n. 0366605 del 14/09/2021 2021, agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio e condiviso con tutti gli invitati alla Conferenza dei Servizi;

DATO ATTO che con nota prot. n. 0371007 del 17/09/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE, secondo la nota di convocazione della CdS, sono stati stabiliti i termini entro cui le amministrazioni coinvolte avrebbero reso le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 dell'art.14-bis della L.241/90;

PRESO ATTO dei pareri agli atti dell'Autorità Competente e di seguito riportati:

- parere favorevole da parte dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, del 20/09/2021, prot. n. 12232, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 20/09/2021 al n. 0371918, rappresentando "che le aree di Demanio Pubblico eventualmente interessate



dall'infrastruttura, ai sensi dell'art. 823 del C.C., sono inappropriabili e pertanto per esse dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa Concessione Demaniale da parte della Regione Abruzzo, Ente gestore ai sensi dell'art. 86, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

- Nulla Osta da parte del Comune di Capistrello – Settore Urbanistico, prot. n. 6275 del 21/09/2021, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 21/09/2021 al n. 0373503;
- Nota da parte dell'ENAV, prot. n. 0119434 del 27/09/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28/09/2021 al n. 0381915, con la quale è stato comunicato che "... si informa che sul sito istituzionale dell'ENAC, all'indirizzo www.enac.gov.it (sezione "Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea"), è pubblicata la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione. Si chiede pertanto di voler prenderne visione e, ove sussistano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo e qualora non sia stata già fatta, a presentare apposita istanza secondo quanto indicato nella procedura stessa. Qualora dalle verifiche preliminari, non dovesse emergere un interesse aeronautico, il richiedente potrà presentare esclusivamente all'Amministrazione competente un'asserazione, redatta da un tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite, attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo di ENAC e ENAV (non può essere esclusa l'Aeronautica Militare). Con l'occasione, si comunica che la Scrivente per motivi organizzativi, non parteciperà alle conferenze dei servizi indette e da indire e che allegati alla PEC a riferimento e/o collegamenti web non verranno esaminati".
- Parere favorevole da parte dell'ARTA Distretto Prov.le dell'Aquila, del 17/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 18/11/2021 al n. 0520992;
- Parere favorevole da parte della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila Dipartimento Prevenzione Salute Umana, prot. n. 0249751 del 19/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 19/11/2021 al n. 0523496, alle seguenti condizioni:
 1. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;
 2. la Ditta proponente dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;
 3. la Ditta ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività, l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 4. non vengano apportate modifiche strutturali e funzionali all'impianto comportanti una diversa configurazione, né si proceda ad autorizzare la realizzazione di nuovi insediamenti (abitativi e/o produttivi) in aree contigue, senza che questo Dipartimento ne sia stato preventivamente informato".

CONSIDERATO che l'art. 14 bis della L. 241/90, al 4 comma, prevede che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione dei pareri, con le modalità previste dalla stessa L. 241/90, equivale ad assenso senza condizioni e che restano ferme le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso, ancorché implicito;

Considerato che, con L. 120/2020 è stato introdotto il comma 8-bis dell'art. 2 della L. 241/90, il quale stabilisce che "le determinazioni relative ai provvedimenti, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c) [...], adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci";



VISTO che, scaduto il suddetto termine del 25/11/2021, l'amministrazione procedente è nelle condizioni di adottare, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della legge 241/1990;

DATO ATTO che i lavori della Conferenza dei Servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 si sono conclusi con esito favorevole, con le prescrizioni riportate nei pareri delle singole amministrazioni; in data 13/12/2021, come da relativo verbale conclusivo di conferenza dei servizi asincrona;

DATO ATTO che il verbale è stato trasmesso a tutte le Autorità competenti con nota prot. n. 0558298/21 del 20/12/2021;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge Regionale n. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge Regionale n. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (ora permesso di costruire ex art. 10 D.P.R. n. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, del D.P.R. n. 380/2001));

DATO ATTO che, a norma dell'art. 11, comma 5, L.R. n. 83 del 1988, la ditta e-distribuzione è esentata dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) a garanzia dell'obbligo ad adempiere alle prescrizioni e condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione definitiva o a demolire le opere in caso di negata autorizzazione;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 20/09/1988, n. 83 per la AUT_2048972 "Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52018857 denominato "Capistrello 40282 " Lotto 2 in tratto interrato su strada Vicinale del Cannello, Via Ponticello e via Canistro verso nuovo box Cabina, da Cabina Pescoc. a Cabina Capi, e su S.P dell'alto Liri n.23 a Nodo Rigido D5204151109, e in tratto aereo da nuovo tratto di strada via del Vicinale del Cannello a via Ponticello , da nuovo Box Cabina a Cabina Pesco.ne, da Cabina Pesco.ne a Cabina Capi, da Nodo Rigido D5204151109 a PTP Fontevecchia, da Nodo Rigido D5204151109 a Nodo Rigido D5204177129, e da PTP Rai a Nodo Rigido D5204341142 Comune di Capistrello (AQ), rif.ProLav D52G190073. Lunghezza complessiva elettrodotto km 4,901 di cui Km 2,861 in cavo aereo e km 2,040 in cavo interrato";

VISTA la L 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";



VISTO il D.Lgs 267/2000 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e s.m.i. (TUEL);

VISTA la LR n. 31/13, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*”;

VISTA la LR 77/99, “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma (), via Ombrone n. 2, Partita IVA 05779711000, di seguito denominata “Proponente”, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83, **per la Ricostruzione elettrodotto in media tensione a 20 kVn.D52018857 denominato “Capistrello 40282 ” Lotto 2 in tratto interrato su strada Vicinale del Cannello, Via Ponticello e via Canistro verso nuovo box Cabina, da Cabina Pescoc. a Cabina Capi, e su S.P dell’alto Liri n.23 a Nodo Rigido D5204151109, e in tratto aereo da nuovo tratto di strada via del Vicinale del Cannello a via Ponticello , da nuovo Box Cabina a Cabina Pesco.ne, da Cabina Pesco.ne a Cabina Capi, da Nodo Rigido D5204151109 a PTP Fontevecchia, da Nodo Rigido D5204151109 a Nodo Rigido D5204177129, e da PTP Rai a Nodo Rigido D5204341142 Comune di Capistrello (AQ), rif.ProLav D52G190073. Lunghezza complessiva elettrodotto km 4,901 di cui Km 2,861 in cavo aereo e km 2,040 in cavo interrato.**

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni presenti nei pareri richiamati nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi e di seguito elencate:

- parere favorevole da parte dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise – sede di Pescara, del 20/09/2021, prot. n. 12232, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 20/09/2021 al n. 0371918, rappresentando “*che le aree di Demanio Pubblico eventualmente interessate dall’infrastruttura, ai sensi dell’art. 823 del C.C., sono inespropriabili e pertanto per esse dovrà essere ottenuta, prima dell’inizio dei lavori, la relativa Concessione Demaniale da parte della Regione Abruzzo, Ente gestore ai sensi dell’art. 86, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”.



- Nota da parte dell'ENAV, prot. n. 0119434 del 27/09/2021, acquisita al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 28/09/2021 al n. 0381915, con la quale è stato comunicato che "... si informa che sul sito istituzionale dell'ENAC, all'indirizzo www.enac.gov.it (sezione "Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea"), è pubblicata la procedura contenente le informazioni utili per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione. Si chiede pertanto di voler prenderne visione e, ove sussistano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo e qualora non sia stata già fatta, a presentare apposita istanza secondo quanto indicato nella procedura stessa. Qualora dalle verifiche preliminari, non dovesse emergere un interesse aeronautico, il richiedente potrà presentare esclusivamente all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle informazioni fornite, attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo di ENAC e ENAV (non può essere esclusa l'Aeronautica Militare). Con l'occasione, si comunica che la Scrivente per motivi organizzativi, non parteciperà alle conferenze dei servizi indette e da indire e che allegati alla PEC a riferimento e/o collegamenti web non verranno esaminati".
- Parere favorevole da parte della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila Dipartimento Prevenzione Salute Umana, prot. n. 0249751 del 19/11/2021, acquisito al protocollo generale della Regione Abruzzo in data 19/11/2021 al n. 0523496, alle seguenti condizioni:
 5. il gestore dell'impianto è tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;
 6. la Ditta proponente dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 106/09 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro;
 7. la Ditta ha l'obbligo di evitare con ogni accorgimento l'alterazione del clima acustico esistente a seguito del funzionamento dell'attività, l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n° 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;
 8. non vengano apportate modifiche strutturali e funzionali all'impianto comportanti una diversa configurazione, né si proceda ad autorizzare la realizzazione di nuovi insediamenti (abitativi e/o produttivi) in aree contigue, senza che questo Dipartimento ne sia stato preventivamente informato".

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato dovrà dar conto dell'attuazione delle suddette prescrizioni ai rispettivi Enti proponenti che ne verificheranno il corretto adempimento.

Il proponente inoltre deve ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Art. 4

L'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al Proponente di comunicare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, al Sindaco del Comune di Capistrello (AQ) e all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 83/1988, il Legale Rappresentante della ditta proponente deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal Direttore dei Lavori attestante:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;



- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 L.R. n. 83/88;

L'esercizio dell'impianto è sottoposto alle operazioni di collaudo finale di cui all'art 13 della L.R. n. 83/1988.

Quindici giorni prima dell'entrata in esercizio dell'impianto ne deve essere data comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila e al Sindaco del Comune di Capistrello (AQ).

Art. 5

Il Proponente ha l'obbligo di comunicare formalmente ed immediatamente al Sindaco del Comune di Capistrello (AQ), al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo e all'ARTA Distretto Provinciale L'Aquila, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti, nonché situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 83/1988, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'Autorità Competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, ad ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio ed a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, alla ordinanza di demolizione anche d'ufficio ed a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente Autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il Proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.



Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, e/o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di Denuncia di Nuovo Impianto (D.N.I.) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. n. 83/1988.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata a questa Regione entro 30 giorni dalla stessa.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla Legge Regionale 20 settembre 1988, n. 83.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAT della Regione Abruzzo ed avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini Legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il responsabile dell'ufficio
Dr. Dario CIAMPONI

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore CORROPOLO
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs.
82/2005

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

DETERMINAZIONE 26.11.2021 N. DPC026/295

ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola – Impianto di macellazione e commercializzazione di carni avicole (Eliminazione, trasformazione, recupero carcasse animali). Variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i con valenza di riesame per l’attività IPPC 6.4b)1 .



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/295 del 26/11/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: **ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola – Impianto di macellazione e commercializzazione di carni avicole (Eliminazione, trasformazione, recupero carcasse animali). Variante sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i con valenza di riesame per l’attività IPPC 6.4b)1 .**

- ❖ **Titolarità autorizzazione e gestore:** ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola;
- ❖ **Sede legale:** Strada Provinciale 22, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE);
- ❖ **CF/P. IVA:** 00933430670;
- ❖ **Sede impianto:** Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), Strada Provinciale 22;
- ❖ **Codice SGRB:** IPPC-TE-010;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - DGR n. 118 del 07/02/2019;
- ❖ **Attività IPPC (All. VIII, Parte II, D.lgs. 152/2006):** 6.4a, 6.4b, 6.5;
- ❖ **Potenzialità:** 6.4 a): macello e sezionamento 92.000 t/a; 6.4 b) 1: innovativi 43.000 t/a; 6.5: rendering 30.000 t/a ;
- ❖ **Georeferenziazione (Lat.; Lon.):** 42.707452N; 13.909913E

L'AUTORITA' COMPETENTE
DGR n. 469 del 24.06.2015

..... OMISIS

DETERMINA


ai sensi dell'art. 29-ter e s.m.i.

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto

Art. 1

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO - ELABORATI TECNICI – POTENZIALITA'

- a) di **PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'iter tecnico - amministrativo compiuto e connesso all'emanazione del presente provvedimento;



GIUNTA REGIONALE

- b) di **AUTORIZZARE** la modifica sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i. con valenza di riesame per l'attività IPPC 6.4b per l'Impianto di macellazione e commercializzazione di carni avicole (Eliminazione, trasformazione, recupero carcasse animali) ubicato in Strada Provinciale 22, Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE), della ditta ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola con sede legale in Strada Provinciale 22, 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE), così come da elaborati tecnici e documentali presentati.
- c) di **PRENDERE ATTO** della modifica non sostanziale già oggetto di presa d'atto del Servizio Politiche Energetiche, Qualità dell'aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio – dpc025 trasmessa con nota prot. RA/352077 del 16/12/2019.
- d) di **APPROVARE** gli elaborati tecnici e tavole progettuali trasmessi dalla ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola ed elencati in premessa;
- d) di **AUTORIZZARE** le potenzialità di seguito elencate:
- ❖ 6.4 a): macello e sezionamento 92.000 t/a;
 - ❖ 6.4 b)1: innovativi 43.000 t/a;
 - ❖ 6.5: rendering 30.000 t/a

Art. 2**AUTORIZZAZIONI REGIONALI INTEGRATE**

1. Il presente provvedimento **aggiorna** l'AIA n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i. citata in premessa, richiamando tutte le prescrizioni, condizioni obblighi e limiti previsti nella precedente autorizzazione, salvo quanto espressamente modificato dal presente provvedimento, a far data dall'adozione dello stesso.
2. Il presente Provvedimento fa proprie le Autorizzazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativi agli scarichi ed alle emissioni in atmosfera.

Art. 3**VALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO**

1. La validità del presente provvedimento è di dodici anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, essendo la Ditta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 (D.lgs.



GIUNTA REGIONALE

46/2014), fermo restando che all'emanazione delle BAT Conclusions per le attività IPPC 6.4a e 6.5 la Ditta sarà soggetta al riesame dell'autorizzazione per l'adeguamento alle BAT secondo le modalità indicate dall'art. 29 octies del D.lgs. 152/06.

2. La Ditta dovrà trasmettere all'A.C. ed all'ARTA il rinnovo della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 del sistema di gestione ambientale allo scadere dello stesso.

Art. 4**CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

1. Si richiama il rispetto delle condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione AIA n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i. citata in premessa, salvo quanto espressamente modificato nella presente autorizzazione e nel rispetto di quanto indicato nei pareri di cui alle note:
 - nota acquisita al prot. RA/409543 del 20/10/2021 della Provincia di Teramo (**Allegato A1**);
 - nota acquisita al prot. RA/409754 del 20/10/2021 della ASL Teramo (**Allegato A2**);
 - nota acquisita al prot. RA/411026 del 21/10/2021 dell'ARTA Abruzzo (**Allegato A3**).

Art. 5**PRESCRIZIONI****1. Stato del Sito**

- **Entro 12 mesi** dal rilascio della presente autorizzazione la Società dovrà effettuare il campionamento del suolo sulla base di quanto riportato nell'art. 29 sexies c.6 bis del D.lgs.152/2006 con modalità concordate con l'ARTA. Tale monitoraggio dovrà essere ripetuto con cadenza decennale aggiornando il PMC;
- Considerato che il pozzo 1 è inserito nella rete di monitoraggio delle acque sotterranee e che lo stesso è utilizzato ai fini dell'emungimento, si ritiene necessario che la Società ricostruisca la superficie piezometrica ad ogni campionamento specificando nella documentazione che sarà allegata al Report annuale se i pozzi di emungimento risultino in esercizio o meno.

2. Screening Relazione di Riferimento

- a) Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M n. 95 del 15/04/2019, relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, si ritiene che l'Azienda debba mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di



GIUNTA REGIONALE

escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare:

- I serbatoi/contenitori contenenti sostanze pericolose devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, di volume pari al volume del serbatoio/contenitore stesso.
 - Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate.
 - Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
 - Eventuali caditoie presenti nelle aree di carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
 - L'Azienda deve porre in essere procedure di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.
 - Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate.
 - L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque.
- b) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

3. D.lgs. 105/15.

- a) **Entro 12 mesi** dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere installato, presso lo stabilimento, un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non vengano detenuti quantitativi superiori alla seconda colonna dell'All. 1 al D.lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D.lgs. 105/15.



GIUNTA REGIONALE

4. Applicazione delle BAT.

- a) **Entro 12 mesi** dal rilascio del presente provvedimento l'Azienda dovrà individuare, anche per la BAT di cui al punto 9, azioni volte alla piena implementazione (p.e. blocchi di alto/altissimo livello), da attuare;
- b) **Entro 12 mesi** dal rilascio del presente provvedimento, l'Azienda dovrà individuare azioni volte alla piena applicazione della BAT di cui al punto 17.
- c) In riferimento alla BAT di cui al punto 5.2, l'Azienda dovrà chiarire se intende dotarsi di attrezzature atte a svolgere le operazioni attualmente svolte manualmente e di relazionare ARTA e A.C. **entro 6 mesi** dal rilascio del presente provvedimento.
- d) **Entro 18 mesi** dal rilascio del presente provvedimento, salvo richiesta di proroga, e secondo le previsioni di cui alla Bat 4, l'Azienda dovrà effettuare il monitoraggio in continuo allo scarico finale ed entro novembre 2023 l'Azienda dovrà rispettare allo scarico industriale i BAT Aels come media giornaliera riportati nella Tabella di cui alla relazione ARTA del 21/10/2021 (parte integrante e sostanziale del provvedimento) ;
- e) L'Azienda è tenuta a predisporre, entro 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento un piano di gestione del rumore in linea con la BAT 13 da attuare entro novembre 2023;
- f) Stante le criticità in essere, il **piano di gestione degli odori** (con la proposta di idonei VLE per le emissioni odorogene) deve essere predisposto ed attuato **entro sei mesi** dall'emanazione del presente provvedimento. Lo stesso potrà essere eventualmente rivisto ed aggiornato in esito ai risultati della campagna di monitoraggio e previo confronto con l'ARTA che si esprimerà in merito ai VLE proposti e sulle frequenze e modalità di monitoraggio.

5. Aggiornamento ETD

- Al fine di disporre di un unico documento da verificare in fase di controllo l'Azienda dovrà aggiornare l'ETD **entro sei mesi** dall'emanazione del provvedimento, inserendo anche i serbatoi di volume inferiore a 20 mc e chiarendo come viene resa nuovamente disponibile la vasca di prima pioggia al termine dell'evento meteorico.

6. Approvvigionamento idrico

- a) L'Azienda deve installare, **entro 12 mesi** dal rilascio del presente provvedimento, contatori in numero sufficiente a misurare tutte le voci del proprio bilancio idrico, suddividendoli fra i vari reparti produttivi, in modo che, nell'ambito del proprio SGA, possa verificare quali siano i reparti a maggior consumo di acqua e possa pianificare interventi volti all'ottimizzazione dei consumi idrici e, se possibile, alla riduzione dei volumi scaricati.



GIUNTA REGIONALE

b) Le letture dei contatori dovranno essere effettuate con cadenza almeno annuale e gli esiti del bilancio dovranno essere trasmessi nel REPORT annuale.

7. Acque sotterranee.

a) Si prescrive il monitoraggio del parametro cloroformio (triclorometano) nelle acque sotterranee, con frequenza da determinare in accordo con le indicazioni che l'ARTA competente per territorio (Distretto di Teramo) dovrà fornire all'Azienda.

8. Rumore.

a) Fermo restando quanto indicato per la BAT 13, si ritiene che l'Azienda debba effettuare, entro 3 mesi dal completamento di ogni fase realizzativa del progetto il collaudo acustico post operam allo scopo di verificare quanto indicato nella valutazione previsionale, inviandone gli esiti nel Report annuale.

9. Emissioni in atmosfera

Al termine della fase 1 (sostituzione degli impianti di abbattimento), si ritiene che l'azienda dovrà proporre i VLE per le Unità Odorimetriche al termine del monitoraggio intermedio previsto al termine della fase 1, integrando il QRE e il PMC che dovranno essere trasmessi all'ARTA e all'A.C. entro 1 mese dal termine della fase 1.

L'Autorità Competente aggiornerà il QRE e il PMC previo parere ARTA.

Art. 6**PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

1. **Entro 6 mesi** dal rilascio del presente provvedimento l'Azienda dovrà aggiornare il PMC sulla base di quanto indicato nel presente atto e nei pareri di cui all'Allegato A.

RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI


1. L'Azienda è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e degli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati dall'art. 29-*decies*), comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-*quattordecies* del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

**GIUNTA REGIONALE**

2. Per quanto non modificato e/o integrato dalla presente Autorizzazione valgono gli obblighi e le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i.
3. Per quanto non altrimenti specificato e/o modificato dal presente provvedimento, si richiamano le prescrizioni contenute nel parere ARTA acquisito con nota prot. RA/411026 del 21/10/2021. In particolare, si richiamano le indicazioni e prescrizioni in merito a:
 - a) Indicazioni su campionabilità ed accesso in sicurezza dei punti di emissione.
 - b) Caratteristiche dei punti di prelievo.
 - c) Adempimenti in caso di malfunzionamento e dismissione attività.
 - d) Report annuale.
 - e) Piano dei controlli ARTA.

Art. 7**OBBLIGHI E RACCOMANDAZIONI**

1. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto dei seguenti obblighi e raccomandazioni:
 - a) Sono fatte salve eventuali ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, Nulla-Osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché altre disposizioni e direttive vigenti specifiche nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi.
 - b) Ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo.
 - c) Il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di accertare che il trasportatore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
2. Rispetto, per quanto applicabile, di quanto stabilito dall'art. 189 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. in merito al Catasto dei Rifiuti.
3. Rispetto di quanto ulteriormente previsto nel D. lgs. n. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale di settore.
4. Evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli.
5. Rendere disponibili al pubblico sul proprio sito internet o mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti nel presente provvedimento.
6. Conformità ai valori limite di emissione e di portata riportati sul QRE.



GIUNTA REGIONALE

7. Aderire, come previsto dalle MTD, ad un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001, EMAS).

Art. 8**EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di rilascio e da essa decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.
2. Si richiamano tutte le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nella precedente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i. salvo quanto disposto dal presente atto.

Art. 9**PROCEDURA DI RINNOVO/ RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. La presente autorizzazione è, per ogni sua singola fase, prorogabile nelle forme previste dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. In tal caso sarà esaminata la relativa istanza, corredata da analitici elementi di valutazione che saranno presi in esame dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
2. Il presente provvedimento è soggetto a riesame secondo quanto previsto dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 10**CONTROLLI ARTA**

1. Relativamente alle procedure di controllo a tariffa, che saranno svolte da parte di ARTA Abruzzo, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 24/04/2008 e s.m.i.
2. L'ARTA effettuerà i sopralluoghi secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i., controllando quanto indicato nel parere ARTA acquisito al prot. RA/411026 del 21/10/2021 al paragrafo Piano Controlli ARTA.

Art. 12**TARIFFA ISTRUTTORIA**

**GIUNTA REGIONALE**

1. Entro 30 giorni dall'emanazione del presente provvedimento la Ditta dovrà provvedere ad integrare il pagamento della tariffa istruttoria già trasmessa dalla Ditta ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola con nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 al prot. RA/432864 del 27/10/2021 in quanto il presente provvedimento costituisce aggiornamento e riesame dell'AIA n. 11/12 del 05/10/2012 e s.m.i.

Art. 13**ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO**

1. È parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento:
 - a) **Allegato A** – Pareri:
 - nota acquisita al prot. RA/409543 del 20/10/2021 della Provincia di Teramo (**Allegato A1**);
 - nota acquisita al prot. RA/409754 del 20/10/2021 della ASL Teramo (**Allegato A2**);
 - nota acquisita al prot. RA/411026 del 21/10/2021 dell'ARTA Abruzzo (**Allegato A3**).

Art. 14**TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

1. Il presente provvedimento viene redatto in n. 1 originale, che viene trasmesso, ai sensi di legge, al SUAP del Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE);
2. Copia del provvedimento viene trasmesso a:
 - a) ALL. COOP. Società Cooperativa Agricola;
 - b) A.R.T.A. – Sede Centrale di Pescara;
 - c) A.R.T.A. – Distretto di Teramo;
 - d) Amministrazione Provinciale di Teramo;
 - e) Comune di Mosciano Sant'Angelo (TE);
 - f) A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale n. 4 Teramo – S.I.E.S.P.;
 - g) Servizio Valutazioni Ambientali;
 - h) Servizio Genio Civile di Teramo;
 - i) Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
 - j) Servizio Politiche Energetiche e Qualità dell'Aria, Sina, Risorse del territorio e Attività estrattive;
 - k) Direzione Politiche della Salute e del Welfare;

**GIUNTA REGIONALE**

- l) Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- m) ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.
3. Il presente provvedimento è classificato dal SGRB con Codice di installazione **IPPC-TE-010** da utilizzare sempre nella corrispondenza successiva.
4. Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso gli uffici del Dipartimento Territorio - Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

[Firmato digitalmente]

DETERMINAZIONE 15.11.2021, N. DPC026/289

Ditta RE.FA. S.r.l. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile costituito da “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/289 del 15/11/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: Ditta RE.FA. S.r.l. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile costituito da “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi, derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di Materie Prime Seconde.

- ❖ **Titolare autorizzazione:** Ditta RE.FA S.r.l.;
- ❖ **Sede Legale:** Via Cesare Baronio, 10 – 67059 TRASACCO (AQ),
- ❖ **Iscrizione alla CCIAA di Chieti Pescara:** al n. AQ125172
- ❖ **P.IVA:** 01839240668
- ❖ **Tipologia:** Impianto mobile costituito da “Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 208 comma 15; L.R. 45/07 e s.m.i. - art. 50 comma 2 Dlgs n. 205/2010;
- ❖ **Operazioni: R5** - Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ❖ **Codici EER:** Rifiuti inerti non pericolosi di cui all’art. 8 del D.lgs. 116/2020 “*Elenco rifiuti*”;
- ❖ **Potenzialità:** 200 t/h, 1.600 t/giorno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... **OMISSIS**

DETERMINA



GIUNTA REGIONALE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di **PRENDERE ATTO** dell'iter tecnico-amministrativo riferito all'istanza di autorizzazione regionale avanzata dalla Ditta RE.FA S.r.l. al SGRB-dpc026, con nota del 22/06/2021, ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026), per il tramite del Suap Territorialmente competente, in data 6/9/2021 prot. nn. 357071/21, 357073/21, 357074/21 e 357077/21, per l'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi;
2. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, la Ditta RE.FA S.r.l., con sede legale - Via Cesare Baronio, 10 – 67059 TRASACCO (AQ), alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da un - **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63**, come da: *“Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte”*, **Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le seguenti operazioni:
 - Frantumazione, riduzione volumetrica e selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all'interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;
 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla Tabella 1 di seguito riportata;
3. di **STABILIRE** che i codici EER ammissibili all'impianto mobile sono quelli elencati nella seguente **Tabella 1**:

Tabella 1 – Codici EER

CODICI EER (Allegato D, parte IV- D.lgs. 152/2006 e D.Lgs 205/2010)	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA , (R) All C del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	DM 5/2/98 E DMA 5/4/2006 N. 186 ALLEGATO 1 suballegato 1 TIPOLOGIA
--	---------------------	---	---



GIUNTA REGIONALE

01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5	7.2 (lett. f)
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)
01 04 09	Scarti di sabbia e argilla	R5	7.2 (lett. f)
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.	R5	7.2 (lett. f)
01 04 12	Sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	R5	7.2 (lett. f)
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5	7.2 (lett. f)
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R5	7.1 (lett. a,c)
10 02 02	scorie non trattate	R5	7.1 (lett. a,c)
10 09 03	scorie di fusione	R5	7.1 (lett. a,c)
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R5	7.1 (lett. a,c)
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R5	7.1 (lett. a,c)
10 09 10	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	R5	7.1 (lett. a,c)
10 10 03	scorie di fusione	R5	7.1 (lett. a,c)
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R5	7.1 (lett. a,c)
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R5	7.1 (lett. a,c)
10 12 06	stampi di scarto	R5	7.1 (lett. a,c)
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5	7.1 (lett. a,c)
10 13 04	Rifiuti e fanghi di cemento	R5	7.1 (lett. a,c)
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5	7.1 (lett. a,c)



GIUNTA REGIONALE

17 01 01	Cemento.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 02	Mattoni.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.	R5	7.1 (lett. a,c)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	R5	7.1 (lett. a,c)

4. di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è rimovibile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;
5. di **STABILIRE** che l'autorizzazione del presente provvedimento, è condizionata al rispetto delle prescrizioni contenute nel citato parere ARTA - Distretto Provinciale di L'Aquila con nota acquisita agli atti del SGRB in data **27/10/2021** al prot.n. 435368/21 ed in particolare:
- 5.1** dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall'Allegato 5 dal D.M. 05/02/1998 e D.M. 05/04/2006, n. 186, nonché le attività, i procedimenti ed i metodi di recupero di materia individuati per le seguenti Tipologie di rifiuto richieste; in particolare per la tipologia 7.1 quanto indicato nel punto 7.1.3 lettere a) e c), tipologia 7.2 quanto indicato nel punto 7.2.3 lettera f), Tipologia 7.6 quanto indicato nel punto 7.6.3 lettera c), Tipologia 7.21 bis quanto indicato nel punto 7.31 bis1, lettera c);
- 5.2** il deposito temporaneo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni (**R5**), dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separate tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati ed è



GIUNTA REGIONALE

- sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co. 3 del D.lgs. 152/06, come modificate dal D.lgs. 116/2020;
- 5.3** i rifiuti destinati ad operazioni (**R5**) e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro, coperti con teli in caso di forte vento;
- 5.4** tutti i contenitori dei rifiuti (es. *cassoni, fusti, recipienti vari, .. etc.*), devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di rifiuti stessi;
- 5.5** tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
- 5.6** i materiali derivanti dall'attività di recupero dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno avere caratteristiche chimico-fisiche tali da rispettare quanto previsto dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., ed essere merceologicamente rispondenti alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate (con specifico riferimento all'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205); il possesso dei requisiti di conformità chimico – fisica e merceologica dovrà essere dimostrato da idonea certificazione analitica;
- 5.7** per le tipologie di rifiuto prodotto a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall'azienda (ciclo produttivo), la Società dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;
- 5.8** dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate in impianti autorizzati;
- 5.9** i materiali ottenuti a seguito di trattamento da parte dell'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati senza determinare rischi e/o nocimento per le matrici acqua, aria, suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulente;

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l'impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare, almeno **60 (sessanta) giorni** prima dell'inizio di ogni campagna



GIUNTA REGIONALE

di attività e prima dell'installazione dei macchinari in qualsiasi cantiere, alla Regione in cui è prevista l'effettuazione della stessa e ad ARTA - Distretto territorialmente competente, apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., art. 50 della L.R. 45/07 e s.m.i. e DGR n. 450/2016 per riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna ed una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento degli inerti. Ciascuna **comunicazione** dovrà essere corredata degli Allegati di cui alla DGR n. 450/2016. In particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio e la data di termine della campagna;
- b) copia del contratto o la lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
- c) specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
- d) i dati specifici inerenti l'attività quali:
 - descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);
 - relativo riferimento all'allegato I del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
 - indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvali, scarti, ecc.);
 - indicare sulla planimetria del sito utilizzato le aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime prodotte;
 - descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto; i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto;
 - le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività;
 - il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia



GIUNTA REGIONALE

- le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
- e) al momento dell'esercizio dell'impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limiti e di emissione delle sorgenti sonore previste dal DPCM del 14.11.1997 e s.m.i. Le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);
- f) l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i recettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente. Il Distretto dell'ARTA, competente per territorio, valuterà la Relazione Acustica e, eventualmente, provvedere a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;
- g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei VV.F., ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi;

Dovranno, inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni indicate al **Punto 9** della DGR n. 450/2016 e singole **campagne di attività** non dovranno avere di norma una durata **>1 (uno) anno**, come previsto dal **Punto 6** della stessa. A Conclusione di ogni campagna di attività con l'impianto mobile, **la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva** contenente documentazione di chiusura cantiere, che dovrà contenere:

- h) analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull'eluato), secondo le procedure previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all'Allegato C alla Circolare n. 5205 del 15/07/2005 sul/i prodotti/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (es. *reinterro, rilevati, sottofondi stradali, .. etc.*);



GIUNTA REGIONALE

- i) copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di aggregati prodotti;
- j) predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti inerti e dei prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;
- k) la ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo copia dell'atto autorizzativo presso il sito operativo.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di corrispondenza.

6. di **STABILIRE** altresì, che:

- 6.1** la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- 6.2** la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità degli impianti, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 6.3** la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall'interessato, **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa**; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/2016, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente; c) si dovrà ottemperare agli obblighi, per quanto applicabili, di cui all'art. 190 (Catasto dei rifiuti) e dell'art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ed in relazione alla gestione dei dati, alla D.D. n. DPC026/75 dell'11/05/2017 ed alla DGR n. 621 del 27/10/2017, che ha revocato la DGR n. 778 dell'11/10/2010 (Sistema regionale O.R.SO.);
- 6.4** è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;



GIUNTA REGIONALE

- 6.5 in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- 6.6 il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione degli impianti in questione;
- 6.7 la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

7. di **PRESCRIVERE**, altresì, che:

- 7.1 nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7.2 possono essere conferiti all'impianto solo i rifiuti autorizzati di cui alla **Tabella** indicata all'art. 3;
- 7.3 al fine di favorire l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la dizione **Gruppo Semovente, Frantoio/vaglio - Marca MASCHINEFABRIK LIEZEN und GESSEREI (MFL) GmbH Modello R-CI 100/130 T matricola nr. 07 448 63 - Autorizzazione della Regione Abruzzo**”, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della autorizzazione regionale;
- 7.4 le singole campagne di attività, così come dichiarato dalla Ditta, non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto previsto dal punto 5.1 dell'allegato alla DGR 450/2016. Nel caso la durata di attività per rifiuti non pericolosi da C&D è inferiore a 90 gg. lo stesso allegato al punto 3.3 specifica che la campagna mobile non è assoggettata a presentare istanza di verifica di assoggettabilità



GIUNTA REGIONALE

8. di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9. di **STABILIRE** che:
- 9.1** il SGRB-dpc026 si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, oppure risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla Parte Quarta del D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
 - 9.2** la Società dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato;
 - 9.3** in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo-SGRB e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di volturazione;
 - 9.4** la Società dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della stessa;
10. di **STABILIRE** che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione di quanto prescritto dal co. 13 all'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nonché della Parte Quarta, Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" dello stesso;
11. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato alla Ditta RE.FA S.r.l.- Via Cesare Baronio, 10 – 67059 TRASACCO (AQ), e trasmessa al **SUAP territorialmente competente**;



GIUNTA REGIONALE

12. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14-bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
13. di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di L'Aquila, all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
14. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per intero sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal suo ricevimento (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppo
(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 07.12.2021, N. DPC026/308

Cupello Ambiente srl - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico “Località C.da Valle Cena” – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. Determinazione DPC026/241 del 24/09/2021 – Presa d’atto Ordinanza REG.PROV.CAU. n. 219/2021.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC026/308 del 07/12/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: **Cupello Ambiente srl** - Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Polo Impiantistico “Località C.da Valle Cena” – Cupello (CH) – Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC026/02 del 23/07/2015 e s.m.i – A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i. – Volturazione della titolarità gestionale della Discarica n. 3 alla Cupello Ambiente srl.- Discarica 3 Polo CIVETA, gestita dalla Cupello Ambiente srl. – Procedimento di diffida e sospensione limitatamente alle attività gestionali rif. Determinazione DPC026/241 del 24/09/2021 – **Preso d’atto Ordinanza REG.PROV.CAU. n. 219/2021.**

Titolarietà autorizzazione A.I.A. n. DPC026/77 del 28/07/2016 e s.m.i.: Cupello Ambiente srl

P.IVA: 02521600618;

Sede Legale ed Operativa: C.da “Valle Cena” - Comune di Cupello (CH);

Codice SGRB: IPPC-CH-004;

Normativa di riferimento: D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; D.lgs. 13/01/2003, n. 36, art.14 quater della L.241/90 e s.m.i.;

Operazioni: D.lgs. 152/06 - Parte Quarta - Allegato B - *Operazioni di smaltimento DI*;

IL DIRIGENTE
(DGR n. 469 del 24.06.2015)

..... OMISSIS

DETERMINA

Art. 1

PRESA D’ATTO ORDINANZA REG.PROV.CAU. n. 219/2021

- a) di **PRENDERE ATTO dell’ORDINANZA REG.PROV.CAU. n. 219/2021**, pubblicato il 02/12/2021 e acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 07/12/2021 prot. n. 0543528/21, sul ricorso proposto dalla Cupello Ambiente srl, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo:
- 1) Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende gli effetti della determinazione DPC026/241 del 24/09/2021;
 - 2) Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 23 marzo 2022;



GIUNTA REGIONALE

- b) di **STABILIRE** che con separata nota il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) procederà **all'avvio del procedimento istruttorio di "riesame dell'AIA vigente"** anche al fine di procedere con l'aggiornamento progettuale e ottemperare alle condizioni di cui ai Giudizi CCRVIA n. 3269 del 05/11/2020 e n. 3562 del 25/11/2021;

Art. 2**TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO**

- a) di **REDIGERE** la presente Determinazione in n. **1** originale in formato digitale,
- b) di **TRASMETTERE** la presente Determinazione, ai sensi di legge:
- i. alla Cupello Ambiente srl, con sede legale in C.da Valle Cena - 66051 Cupello (CH) – P.IVA 02521600618 in qualità di Gestore della discarica n.3, ed al Consorzio Intercomunale CIVETA;
 - ii. al Comune di Cupello (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Distretto Sub Provinciale di San Salvo, all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, al Comando dei Carabinieri NOE di Pescara, al Tribunale di Vasto, nonché all'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
- c) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento, con la documentazione ivi richiamata, presso gli uffici del Dipartimento Territorio-Ambiente, via Catullo, n. 2 – 65127 Pescara, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 13 e art. 29-*decies* del D. lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- d) Il Responsabile del procedimento trasmette copia del presente provvedimento al B.U.R.A.T per la pubblicazione, limitatamente agli estremi del provvedimento, all'oggetto e al dispositivo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

(Firmato digitalmente)

DETERMINAZIONE 09.12.2021, N. DPC026/310

Resnova S.n.c. Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione regionale (art. 208, co. 13, lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i e L. n. 241/1990 e s.m.i.), limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/310 del 09/12/2021

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: **Resnova S.n.c. Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione regionale (art. 208, co. 13, lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i e L. n. 241/1990 e s.m.i.), limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti.**

- ❖ **Titolare dell'autorizzazione:** RESNOVA snc di Achille Paolo & De Santis Cristian;
- ❖ **Titolo autorizzativo:** DN3/44 del 17.03.2008 e s.m.i.;
- ❖ **Sede Legale:** Via Gino Bartali, 7 - 64046 Montorio al Vomano (TE);
- ❖ **Sede Operativa:** Zona Industriale S.S. Trinità - 64046 Montorio al Vomano (TE);
- ❖ **Iscrizione C.C.I.A.A. di Teramo:** n. 01837490679;
- ❖ **Codice SGRB:** AU-TE-006;
- ❖ **Superficie area e riferimenti catastali:** N.C.T. del comune di Montorio al Vomano (TE); Foglio 31 – Particella n.1114, superficie complessiva 2.300 mq;
- ❖ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 45/07 e s.m.i. - DGR n. 1192/2008;
- ❖ **Operazioni:** Allegato B del D.lgs.152/06 (D15) – Allegato C del D.lgs 152/06 (R13);
- ❖ **Potenzialità:** capacità annua di 200 veicoli all'anno; capacità totale di stoccaggio 3.208 t/anno, capacità istantanea di stoccaggio 293 tonnellate;
- ❖ **Coordinate Geografiche:** Latitudine N 42°35'34.053" – Longitudine E 13°41' 14.437";

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

..... OMISSIS

DETERMINA

1. **ai sensi dell'art. 208, co. 13, lett. b) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. n. 241/1990 e s.m.i., la DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE PARZIALE della D.D. n. DN3/44 del 17.03.2008 e s.m.i.** avente ad oggetto *“Proroga Autorizzazione regionale n. DF3/28 del 17.03.2003, concernente l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso e stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi in Z.I. C.da Trinità – Montorio al Vomano (TE)”* **limitatamente alle attività inerenti gli ingressi di nuovi quantitativi di rifiuti**, per le violazioni alle prescrizioni dell'Autorizzazione vigente e della normativa di settore, come sopra accertate dalla Provincia di Teramo e dalla Polizia Provinciale di Teramo (*rif. prot. reg. n. 0498851 del 11.11.2021*), e per il periodo necessario ad assolvere a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia di Teramo con nota *prot. reg. n. 0498851 del 11.11.2021*, prescrivendo all'Azienda la rimozione dei VFU e altri rifiuti giacenti in difformità dal titolo autorizzativo in ottemperanza alle prescrizioni di cui al provvedimento autorizzativo, fermo restando la possibilità di revocare la presente determinazione qualora la Ditta Resnova S.n.c. non adempì alle condizioni sopra richiamate
2. **di INTIMARE alla Resnova S.n.c.** di gestire tutti i rifiuti attualmente giacenti all'interno dell'impianto, secondo le prescrizioni di cui alla **D.D. n. DN3/44 del 17.03.2008 conformemente al Lay-out allegato alla determina DN3/29 del 15.02.2008 di approvazione del piano di adeguamento dell'impianto**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 2009/2003, garantendo le altre attività di gestione del centro di raccolta VFU al fine di agevolare la rimozione dei VFU e altri rifiuti giacenti nell'impianto in difformità dal titolo autorizzativo;

3. di **PRESCRIVERE** alla Resnova S.n.c. entro il suddetto termine, in linea con quanto indicato dalla Provincia di Teramo nella Relazione di sopralluogo del 11.11.2021, quanto segue:
- devono essere rimossi tutti i rifiuti presenti nelle aree destinate alla viabilità e manovra;
 - devono essere rimossi tutti i rifiuti di VFU non appartenenti alle categorie disciplinate dal D.lgs 152/06 e s.m.i.;
 - i rifiuti contraddistinti dall'EER 16 02 16 devono essere stoccati in aree appositamente individuate;
 - lungo le zone perimetrali dell'impianto devono essere rimossi tutti i rifiuti;
 - devono essere rimossi tutti i rifiuti presenti nella zona a Nord dell'ingresso, compresi i contenitori non idonei allo stoccaggio, con ripristino delle stesse secondo il lay-out autorizzato;
 - devono essere rimossi tutti i rifiuti presenti nelle aree antistanti il lato a <nord del capannone, compreso i cassoni centinati, costituenti rifiuti;
 - l'interno del capannone deve essere ripristinato così come previsto nel lay-out autorizzato, in particolare il ponte di sollevamento deve essere posizionato come previsto nel lay-out,;
 - ai fini della rimozione dei rifiuti la ditta dovrà provvedere al corretta classificazione degli stessi;
 - di inviare, entro i termini sopra richiamati e a conclusione delle operazioni di rimozione dei rifiuti, una relazione dettagliata sulle attività effettuate, con indicazione delle diverse tipologie e codici EER attribuiti agli stessi;
4. di **FARE SALVA**, ai sensi dell'art. 208, co. 13, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. di **DEMANDARE alla Provincia di Teramo e all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo**, per quanto di propria competenza, le attività di controllo e vigilanza sull'effettivo e puntuale rispetto delle presenti disposizioni, nonché sullo stato dei luoghi, sulle attività di sgombero dei materiali/rifiuti e l'ottemperanza alla normativa della L.R. n. 31/2010;
6. di **STABILIRE** la predisposizione, senza ulteriore preavviso, di ulteriori provvedimenti di competenza nel caso si rilevassero inadempienze o infruttuosa decorrenza di termini di legge., ivi inclusa la revoca della richiamata D.D. n. DN3/44 del 17.03.2008 e s.m.i., stabilita dall'art. 208, co. 13, lett. c) del D.lgs. 152/06 e s.m.i e, a tale scopo, pertanto, di **COMUNICARE alla Resnova S.n.c. l'avvio del procedimento amministrativo** ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e s.m.i. per la violazione del rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione DN3/44 del 17.03.2008 e s.m.i.:

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE: Dipartimento Territorio – Ambiente – SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - DPC026 - Ufficio Pianificazione e Programmi

SEDE: Via Catullo – 65127 PESCARA (PE)

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Salvatore Corroppolo

7. di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento alla Resnova S.n.c. e alle Autorità/soggetti coinvolti;
8. di **COMUNICARE che:**
- 8.1** Presso la richiamata Unità organizzativa è consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento, con il responsabile dell'Ufficio Pianificazione Programmi, Dott. Gabriele Costantini, previo accordo sulle modalità per l'accesso alla sede regionale di Via Catullo a Pescara (PE), ove sono archiviati i documenti richiesti;
- 8.2** In attuazione del D.lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 24 in materia di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, i documenti riconducibili ai rapporti con il SGRB - dpc026 della Società in indirizzo saranno pubblicati e consultabili sul sito web della Regione Abruzzo all' indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-art-208;
- 8.3** Le comunicazioni al Servizio/Ufficio, devono essere inviate esclusivamente per via telematica all'indirizzo pec dpc026@pec.regione.abruzzo.it - per informazioni alle e-mail: gabriele.costantini@regione.abruzzo.it - marina.deioris@regione.abruzzo.it;
9. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. **1 originale che viene trasmesso in copia:**
- a) alla Resnova S.n.c., con sede legale in Via Gino Bartali, 7 – 64046 Montorio al Vomano (TE), P.IVA 01837497490679, al Comune di Montorio al Vomano (TE), all'ARTA – Distretto di Teramo, all'Amministrazione Provinciale di Teramo, alla ASL di Teramo, alla Direzione ARTA - Sede centrale e alla Polizia Provinciale di Teramo;
- b) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura di L'Aquila, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
c) all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con L. 02/11/2019, n. 128;

10. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppo

(Firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

DETERMINAZIONE 20.01.2022, N. DPC030/11

Elenco territoriale delle organizzazioni di protezione civile: iscrizioni gennaio 2022.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 11/DPC030

DEL 20/01/2022

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

UFFICIO VOLONTARIATO, COMUNICAZIONE E PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

OGGETTO ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE: ISCRIZIONI GENNAIO 2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

... omissis...

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- di iscrivere l'organizzazione nell'Elenco Territoriale di protezione civile contrassegnata dal numero progressivo come segue:
Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Teramo **n. 291**
Viale Bovio n. 22 – 64100 Teramo (TE)
- di comunicare quanto sopra all'Organizzazione interessata;
- di trasmettere l'Elenco territoriale aggiornato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile e ai Prefetti competenti;
- di pubblicare l'aggiornamento dell'Elenco territoriale sul sito della Protezione Civile della Regione Abruzzo;
- di pubblicare per estratto la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore

(Firmato digitalmente)

L'Estensore

Michela Ramundo

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

VACANTE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPE018/372

Realizzazione di un impianto elettrificato di trasporto pubblico locale tra Pescara e Montesilvano. Approvazione 3° perizia di variante e suppletiva opere civili. Revoca determinazione dpe018/292 del 06/10/2021 e ripristino efficacia dispositivo determinazione dpe018/287 del 23/09/2021.- Soggetto Attuatore: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a. - Stazione Appaltante: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a.

 REGIONE ABRUZZO	GIUNTA REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI VIA CATULLO 39 - 65127 PESCARA -	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DPE018
		N° 372 DEL 15/12/21

DIPARTIMENTO: DPE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: DPE018 INFRASTRUTTURE

UFFICIO: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E IMPIANTI A FUNE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRIFICATO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE TRA PESCARA E MONTESILVANO. Approvazione 3° perizia di variante e suppletiva Opere Civili. - **REVOCA DETERMINAZIONE DPE018/292 del 06/10/2021 e RIPRISTINO EFFICACIA DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DPE018/287 DEL 23/09/2021.-**

Soggetto Attuatore: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a.

Stazione Appaltante: T.U.A. S.p.A. divisione gomma già Gestione Trasporti Metropolitan s.p.a.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI

- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 02/12/2002 tra l'allora Ministro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [...omissis...] e p.c. del Presidente della Giunta Regione Abruzzo [...omissis...], ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 281/97 ai fini dell'attuazione dell'art.15 del D.lgs 422/97 in materia di investimenti nel settore dei Trasporti, per la realizzazione del Sistema Innovativo di Trasporto per il collegamento tra Pescara e Montesilvano;
- l'Accordo di Programma sottoscritto in data 06/05/2004 tra Regione Abruzzo e ex GTM s.p.a. con il quale si confermava di voler realizzare l'opera infrastrutturale e alla lettera m con cui la Regione Abruzzo, tra l'altro, confermava in capo alla G.T.M. S.p.A. il conferimento delle funzioni e delle competenze correlate alla realizzazione dell'impianto elettrificato di Trasporto Pubblico Locale, tratta Pescara – Montesilvano I° Lotto;

VISTA la terza perizia di variante inoltrata al competente Ministero per l'avvio dell'iter di approvazione inoltrata in data 19/07/2019 e successive integrazioni;

VISTO il Nulla Osta Ministeriale prot. U.0002095 del 15/03/2021 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili -DIV.5;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole del voto del Comitato tecnico permanente 121/CTP.PE del 03/11/2020, subordinato ad alcune osservazioni, trasmesso con nota del Direttore della Div. 5 Ing. [...omissis...] prot. U. 0007717 del 06/11/2020;
- delle integrazioni redatte, fornite dalla Stazione appaltante in merito ai p.ti 3. 7 e 8 paragrafo C3 del voto CTP e dei chiarimenti della direzione lavori in merito ad alcune voci del Q.E. e correzioni delle tavole V3-A, V3-F e V3-D e successivamente trasmesse al competente Ministero nel periodo 24/11/2020 e 26/11/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Mi.I.M.S. prot. R.0000071 del 15/03/2021 di rilascio Nulla Osta Tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 DPR 753/80, sul progetto "Impianto filoviario tra Pescara e Montesilvano – 3° perizia di variante tecnica e suppletiva 2020";

PRESO ATTO

- della versione definitiva del quadro economico relativo alla 3° perizia di variante e suppletiva, la cui approvazione ministeriale, prot. U.0005280 del 05/07/2021, era necessaria ed indispensabile alla ripresa dei rapporti economici e flussi finanziari tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle M.S. e Regione Abruzzo (beneficiaria del finanziamento);
- la determinazione dirigenziale DPE018/287 del 23/09/2021 "Realizzazione di un Impianto Elettrificato di Trasporto Pubblico Locale tra Pescara e Montesilvano". Approvazione 3° perizia di variante e suppletiva Opere Civili;

DATO ATTO altresì:

- del ricorso del Comitato Strada Parco interesse Comune notificato per il tramite dell'Avv. [...omissis...] del 13 maggio 2021 per l'annullamento del Nulla Osta Ministeriale rilasciato;
- del ricorso aggiuntivo del Comitato Strada Parco interesse Comune notificato per il tramite dell'Avv. [...omissis...] del 26 luglio 2021 per la richiesta di sospensione dei lavori inerente l'infrastruttura filoviaria Pescara – Montesilvano;

RIFERIMENTI UFFICIO

VISTA l'Ordinanza del TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), pubblicata in data 29/09/2021, N.0028/2021 REG.PROV.CAU. N.00219/2021 REG.RIC, che tra gli atti, aveva disposto la sospensione sino alla data d'udienza fissata il 14/10/2002 per le pronunzie nel merito;

VISTA la determinazione adottata a seguito dell'ordinanza TAR Abruzzo DPE018/292 del 06/10/2021 "Realizzazione di un Impianto elettrificato di Trasporto Pubblico Locale tra Pescara e Montesilvano, approvazione 3° perizia variante e suppletiva opere civili, - Sospensione effetti determinazione DPE018/287 del 23/09/2021";

PRESO ATTO e TENUTO CONTO dell'Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. Quinta) n°06450/2021 del 03-12-2021, reg. ric. 08739/2021 sul ricorso della società TUA s.p.a. contro Comitato Strada Parco Bene Comune e nei confronti di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Comune di Montesilvano e Colas Rail Italia s.p.a., con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare in prima grado;

VISTI gli atti di cui sopra;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI PRENDERE ATTO dell'Ordinanza appellata del Consiglio di Stato n°06450/2021 del 03-12-2021, reg. ric. 08739/2021 e di quanto in essa contenuto;

DI REVOCARE la determinazione DPE018/292 del 06/10/2021 "Sospensione degli effetti della determinazione DPE018/287 del 23/09/2021" a seguito dell'Ordinanza appellata del Consiglio di Stato n°06450/2021 reg. ric. 08739/2021;

[...omissis...];

[...omissis...];

DI DISPORRE la pubblicazione, urgente, in forma integrale della presente determinazione, sul BURAT e sul sito Internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it);

[...omissis...].

Il Dirigente del Servizio DPE018
Ing. Paolo D'Incecco

L'estensore
Ing. Riccardo Elio TERZINI
f.to elettronicamente


Il Responsabile Ufficio Ferrovie e Impianti a Fune
Ing. Riccardo Elio TERZINI
f.to elettronicamente

- copia Servizio Infrastrutture DPE 018 sede PESCARA;
- copia società TUA s.p.a. ufficio RUP Ing. [...omissis...];
- copia società TUA s.p.a. Direttore Generale pec: tuapec@pec.tuabruzzo.it;
- copia Presidente e componenti c.d.a. società TUA s.p.a. pec: tuapec@pec.tuabruzzo.it;
- copia Sottosegretario alla Giunta regionale [...omissis...]

DIPARTIMENTO SANITA'
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 15.12.2021, N. DPF011/127

Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Proroga contratto.



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF011/127

DEL 15.12.2021

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

OGGETTO: Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo ed agli animali d'affezione. "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016. L.R. 18 dicembre 2013, n. 47. Proroga contratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione";

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali";

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTO il Decreto 6 maggio 2008 del Ministero della Salute e, in particolare, l'art. 2;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato in merito ai problemi del randagismo e animali di affezione anche il Decreto 6 maggio 2008 e le Ordinanze del 3 marzo 2009 e 16 luglio 2009;

VISTO il Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo contenuto nel P.P.R.I.C. 2015-2018, approvato con Determinazione Dirigenziale n. DG21/51 del 31.03.2015, prorogato per l'anno 2019;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 5.7.2000 con la quale è stata approvata la proposta di istituzione di un "Numero Verde" di servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi connessi al randagismo ed al possesso di animali da affezione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1433 del 10.11.2000 con la quale è stata prevista la proroga del protocollo connesso all'attivazione del numero verde;

DATO ATTO che il servizio relativo alla gestione del Numero Verde sul randagismo venne affidato, per mezzo di procedura di evidenza pubblica, all'Associazione E.N.P.A. Onlus Sezione di Pescara, iscritta al n. 18 dell'apposito Albo Regionale, alle condizioni previste dal protocollo operativo approvato con Ordinanza del



Direttore della Sanità n. DR 2000/46 del 26.9.2000, che sottoscritto tra le parti ed allegata quale parte integrante all'atto di affidamento;

DATO ATTO che con precedenti atti amministrativi, il servizio relativo alla gestione del Numero Verde connesso ai problemi del randagismo, è stato prorogato fino alla data del 10.11.2019, da ultimo con precedente Determinazione n. DPF011/24 del 18.09.2015, con la quale veniva indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento per anni due, prorogabili per ulteriori anni due;

VISTA la nota prot. n. 937 del 22.07.2010 con la quale il Servizio Appalti Pubblici e Contratti della GRA, interessato da questa Struttura, ha rappresentato come il ricorso alle procedure negoziate disciplinate ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/06 testo in vigore, sia direttamente ascrivibile all'autonomia della funzione dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 lett. f) della L.R. n. 77/1999 e sue modifiche ed integrazioni;

TENUTO CONTO che all'approssimarsi della scadenza del contratto, così come anche stabilito dalla Giunta regionale d'Abruzzo con propria deliberazione n. 1055 del 29.12.2010, con Determinazione DPF011/109 del 8.10.2019, si è proceduto alla indizione di una nuova procedura di selezione tra le Associazioni Protezionistiche regolarmente iscritte all'Albo Regionale, per l'affidamento del servizio per la Regione Abruzzo, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

CONSIDERATO che il provvedimento giuntale richiamato individua preliminarmente l'elenco dei partecipanti nelle Associazioni iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche e che, dovendo procedersi ad un affidamento di Servizio sotto soglia, di importo inferiore a € 40.000,00, l'affidatario può essere individuato ai sensi dell'art. 36 2° comma lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che nel caso di specie, è stato ritenuto opportuno effettuare l'aggiudicazione al minor prezzo, previa consultazione di tutte le Associazioni iscritte all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche alla data di adozione del provvedimento di indizione della procedura;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DPF011/109 del 8 ottobre 2019 con la quale è stata indetta una Procedura di consultazione di tutte le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo della Regione Abruzzo, per l'affidamento diretto del: "Servizio relativo alla Gestione del Numero Verde della Regione Abruzzo per i problemi del randagismo e degli animali d'affezione" ex art. 36 comma 2. lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 per un nuovo biennio per l'importo stimato di € 38.000,00 oltre l'I.V.A.;

DATO ATTO altresì che le risorse necessarie a fronteggiare la spesa di che trattasi, relativamente al primo anno di gestione del servizio, sono interamente disponibili sul Cap. 81420 del bilancio regionale di previsione, ove verranno rese disponibili le ulteriori risorse nell'esercizio contabile di riferimento;

TENUTO CONTO che il budget di spesa è stato identificato con il codice CIG **ZF42A1611C** richiesto all'A.N.A.C. ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative introdotte con il D.L. 187/2010, nonché con le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi ed alle forniture pubbliche;

DATO ATTO che ai sensi del Piano triennale Regionale anticorruzione, della trasparenza ed integrità, il sottoscritto Dott. Giuseppe Bucciarelli, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi e non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura e/o servizio, finanziamento o assicurazione e non ha cause di incompatibilità nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura di che trattasi;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. DPF011/128 del 5 novembre 2019, in rettifica della precedente Determinazione DPF011/122 del 25.10.2019, con la quale, dopo la scadenza di presentazione delle offerte, si è proceduto a nominare una Commissione di Gara per la valutazione delle offerte al fine di procedere allo svolgimento di tutte le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte di partecipazione da parte delle Associazioni invitate alla procedura;

VISTO il Verbale di Aggiudicazione Provvisoria del 5.11.2019, redatto dalla Commissione come sopra costituita, dal quale risulta che all'invito di gara in oggetto hanno partecipato n. 2 Associazioni, e che la Ass. L.I.D.A. Sezione di Ortona, in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, è risultata aggiudicataria provvisoria avendo offerto una percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta pari al 9,00%;

CONSIDERATO che lo schema di contratto è stato approvato con precedente Determinazione n. DPF011/109 dell'8.10.2019;



RICHIAMATA la propria determinazione DPF011/143 del 11.12.2019 con la quale è stata ratificata l'aggiudicazione della procedura di gara in favore della Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH) – Codice Fiscale e Partita IVA: 91010780699, che ha effettuato l'offerta migliore (minor prezzo), per la durata di anni due, con possibilità di proroga per altri due anni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. RA/542031/DPF011/AGP.2 del 6.12.2021, è stato richiesto alla Associazione L.I.D.A. sezione di Ortona, l'accettazione del rinnovo del contratto per anni due, vale a dire dal 16.12.2021 al 15.12.2023, così come previsto dall'art. 5 del contratto in essere tra le parti;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di prorogare per ulteriori anni due, vale a dire dal 16.12.2021 al 15.12.2023, l'affidamento alla Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH) – Codice Fiscale e Partita IVA: 91010780699 per la Regione Abruzzo per il servizio, relativo ai problemi del randagismo ed al possesso di animali di affezione, che ha effettuato l'offerta migliore (minor prezzo), per la durata di anni due;
2. di dare atto che la somma di € 21.093,78 I.V.A. compresa, relativa al primo anno contrattuale è stata impegnata con la determinazione DPF011/125 del 3.12.2021 sul capitolo 81420 art. 5 del bilancio di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 42.187,60 I.V.A. compresa nella misura del 22% è disponibile sul Capitolo 81420 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario e dei futuri esercizi interessati;
4. di dare atto che il codice CIG rilasciato dall'A.N.A.C., ai fini della clausola di tracciabilità economica, è **ZF42A1611C** e dovrà essere riportato su tutte le fatture emesse dall'Associazione;
5. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e di pubblicare lo stesso sul sito Web istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di notificare copia della presente alla Associazione L.I.D.A. di Ortona (CH);
7. di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli

L'ESTENSORE

dott.ssa Roberta Torlone

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

dott.ssa Roberta Torlone

ATTI DELLO STATO

ORDINANZE

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 02.12.2021, N. 3

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 3 del 2 dicembre 2021 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2020, n. 31, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2021, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2021.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giancarlo	CORAGGIO	Presidente
- Giuliano	AMATO	Giudice
- Silvana	SCIARRA	”
- Daria	de PRETIS	”
- Nicolò	ZANON	”
- Franco	MODUGNO	”
- Augusto Antonio	BARBERA	”
- Giulio	PROSPERETTI	”
- Giovanni	AMOROSO	”
- Francesco	VIGANO'	”
- Luca	ANTONINI	”
- Stefano	PETITTI	”
- Angelo	BUSCEMA	”
- Emanuela	NAVARRETTA	”
- Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 6 novembre 2020, n. 31, recante «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2021, iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.

Presidente Giancarlo CORAGGIO

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

Delibera di Giunta Comunale n. 267 del 07.12.2021. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio - immobiliare anno 2022 . Adozione

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

(PROV. DI CHIETI)

Deliberazione della Giunta Comunale n° 267 del 07-12-2021**OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ANNO 2022 - ADOZIONE.**

OMISSIS

LA GIUNTA COMUNALE**DELIBERA**

Per quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 nel testo vigente;

1) di approvare la proposta di Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, redatto a seguito delle attività di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare coerentemente con la disciplina dettata dall' articolo 58, comma 2, della legge n. 133 del 2008, così come modificato dall' articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 2011, n. 214, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera «A» per farne parte integrante e sostanziale, composto dall'Elenco dei beni immobili inclusi nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni;

2) di dare atto che prima dell'avvio delle relative procedura di alienazione sarà cura degli uffici ricondurre a valore di mercato il valore indicato nella tabella "A" e desunto da stima ai fini della copertura assicurativa;

3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022-2024 ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

4) di dare atto che l'inserimento dei beni immobili nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e che la delibera di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, al quale sarà sottoposto, determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili, come previsto nella documentazione di cui al precedente punto 1), e lo rende efficace ai sensi dell' articolo 58, comma 2, della legge n. 133 del 2008 e s.m.i. e di quanto recato dalla L.R. n. 29/2016;

5) di dare atto altresì che, ai sensi della L.R. n. 29 del 23 agosto 2016 "Disciplina del procedimento semplificato per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 112/2008", la delibera di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale equivale ad adozione di variante allo strumento urbanistico generale necessaria ad attuare le previsioni del piano delle alienazioni e valorizzazioni per l'area sita in zona sud, limitrofa all'asilo comunale, secondo la scheda di intervento facente parte del Piano in argomento;

6) di stabilire che l'avviso relativo alla deliberazione di cui all'art. 2 comma 2 della sopra citata L.R. n. 29/2106, dovrà essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT), e che i relativi atti dovranno essere contestualmente pubblicati e resi accessibili sul sito internet del comune.

7) di dare atto che gli interessati potranno presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURAT e che decorso il suddetto termine, la variante prevista nel piano di alienazione e valorizzazione sono definitivamente approvate dal consiglio comunale il quale procederà alle necessarie controdeduzioni in ordine alle osservazioni pervenute.

8) di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi;

9) di stabilire che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si rendessero necessarie, con adozione di apposito provvedimento del Consiglio, avendo cura di modificare di conseguenza gli allegati ai relativi bilanci;

10) di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente provvedimento.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

con successiva separata votazione ugualmente unanime favorevole dichiara il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Arch. Roberto OLIVIERI



Firmato digitalmente da:

OLIVIERI ROBERTO

Firmato il 27/01/2022 16:05

Seriale Certificato: 382663

Valido dal 30/04/2021 al 30/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI MARTINSICURO

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 33 del 28.12.2021. Approvazione definitiva della variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale.

COMUNE DI MARTINSICURO (TE)

AREA TERZA

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO MARITTIMO –
S.U.A.P.**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 DEL
28.12.2021****CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO
DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE ADOTTATA CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 12
MARZO 2021.**

PREMESSO CHE

... .. omissis

**con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 12.03.2021 è stata adottata
la Variante al P.D.M.C. vigente approvato con Deliberazione del C.C. n.21
del 01.09.2014;**

IL CONSIGLIO COMUNALE

... .. omissis

DELIBERA

1. [...]
2. Di accogliere o respingere le osservazioni pervenute, nei limiti e per le motivazioni espressi nelle proposte di controdeduzioni che si intendono qui integralmente richiamate.....omissis.....

CON SEPARATA VOTAZIONE DELIBERA

Di approvare definitivamente la Variante al Piano Demaniale Marittimo del Comune di Martinsicuro, redatto ai sensi della Legge Regionale 141/97 e del. Consiglio Regionale n. 141/1 del 29.7.2004 nei testi vigenti e costituito dagli elaborati di seguito elencati:

[...]

DELIBERA

di rendere la presente, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00,
immediatamente esecutiva.

COMUNE DI PINETO

Avviso deposito atti relativi all'adozione di variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale**CITTA' DI PINETO**

PROVINCIA DI TERAMO
COMUNE OPERATORE DI PACE – TERRITORIO LIBERO DA ARMI NUCLEARI
Tel. 085/94871 - Fax: 085/949293

AREA**“Urbanistica – Assetto del Territorio – Attività Produttive”****AVVISO DI DEPOSITO ATTI RELATIVI ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE.****IL RESPONSABILE DELL'AREA**

ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo coordinato con la L.R. 13 ottobre 2020, n. 29,

RENDE NOTO

che presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune sono depositati, in libera visione al pubblico e per 45 gg. consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, gli atti relativi all'adozione della variante parziale al vigente P.R.G.: **“Soc. PONZIO s.r.l.: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. relativa alla perequazione urbanistica di terreni aventi attualmente destinazione di “zona agricola” e “zona industriale di completamento”. ADOZIONE**”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2021, esecutiva.

AVVERTE

che durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e possono essere presentate al Comune di Pineto documentate osservazioni, istanze e memorie in merito alla variante adottata.

Le osservazioni presentate successivamente il periodo di deposito, anche sotto forma di istanze, proposte o contributi, saranno irricevibili.

Pineto, 20 gennaio 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Geom. Paolo GABOLI)

Firmato digitalmente da
PAOLO GABOLI

CN = PAOLO GABOLI
O = COMUNE DI PINETO
C = IT

E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

RIF: AUT. 2409276. Costruzione nuovo tratto di linea e installazione nuova cabina box denominata Cannelli_D5202715523 in Frazione Cannelli nel Comune di Teramo. (TE)

INTERNAL

e-distribuzione S.p.A.
Infrastrutture e Reti ItaliaArea Regionale Abruzzo Marche Molise – Programmazione e Gestione
Autorizzazioni e Patrimonio IndustrialeImposta di bollo di 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto **RIFERIMENTO: AUT_2409276 (da citare nell'oggetto della risposta)**
Costruzione nuovo tratto di linea MT 20 Kv in cavo interrato per m. 60,00, di
linea MT 20 Kv in cavo aereo per m. 26,00, di linea BT 220/400 V in cavo
interrato per m. 81,00, 00 e installazione nuova cabina box denominata
Cannelli_D5202715523 in Frazione Cannelli nel comune di Teramo. (TE)
ProLav: DJ2H200161
"Richiesta pubblicazione avviso sul BURA - art.3 L.R. 83/88

La e-distribuzione spa -Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - Sviluppo Rete - Centro
Lavori Abruzzo, presso gli uffici in Viale Giovanni Bovio 40, Teramo ai sensi dell'Art.3 della
Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che **e-distribuzione** – Infrastrutture e Reti Italia Area Regionale Abruzzo Marche Molise ha
in progetto la costruzione nuovo tratto di linea MT 20 Kv in cavo interrato per m. 60,00, di
linea MT 20 Kv in cavo aereo per m. 26,00, di linea BT 220/400 V in cavo interrato per m.
81,00, 00 e installazione nuova cabina box denominata Cannelli_D5202715523 in Frazione
Cannelli nel comune di Teramo. (TE)

La ricostruzione e costruzione interesserà aree pubbliche e fondi privati, ricadenti al Fg. 35
particela 271 di Teramo (TE) e Strada Pubblica.

Si rende noto altresì:

che il soggetto promotore è la Società e-distribuzione S.p.A., 05779711000, con recapito
territoriale presso l'Ufficio Tecnico di L'Aquila, in Via Campo di Pile – 67100 L'Aquila, – tel.
3294303007.

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le
condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto
impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla REGIONE ABRUZZO DPC
– Dipartimento Territorio e Ambiente DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio Corso Vittorio Emanuele II, 301 65122 PESCARA PE Pec: entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Con osservanza.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione
dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel
Italia srl e costituisce una copia integra e fedele
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso
l'Unità emittente.

TERNA S.p.A.

Decreto Interministeriale n. 239/EL 423/355/2021 del 23.12.2021

GRUPPO TERNA/P239/20007142-31/01/2022 - Allegato Utente 1 (A01)

**N. 239/EL-423/355/2021***Il Ministero della Transizione Ecologica***DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA**
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI**DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E GLI INVESTIMENTI VERDI**
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITÀ DELLO SVILUPPO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e

Siglato: MB



integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che *"nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 16 dicembre 2020 ai sensi



della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20190029240 del 18 aprile 2019 (prot. MiSE n. 0009781 del 9 maggio 2019), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle



opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo dall'esistente cabina primaria (C.P.) di "Roccaraso", attualmente a 60 kV, fino all'elettrodotto a 150 kV "S. Angelo – Cocullo Brulli", nei comuni di Roccaraso e Rivisondoli, in provincia dell'Aquila, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- 1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- 2) la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'esigenza dell'intervento deriva dalla richiesta della società e-Distribuzione S.p.A. di modifica della connessione alla Rete di trasmissione nazionale della Cabina Primaria (C.P.) denominata "Roccaraso" per la quale Terna S.p.A. ha rilasciato apposita Soluzione di Connessione (STMG);

CONSIDERATO che Terna S.p.A., tenuto conto delle condizioni di esercizio della porzione di rete interessata, ha previsto una soluzione di allacciamento della suddetta C.P. mediante un collegamento in entra – esce alla linea 150 kV "AE S. Angelo – Cocullo ST Brulli" (per brevità indicata come "S. Angelo – Cocullo Brulli"), previo riclassamento della C.P. medesima a 150 kV";

CONSIDERATO che il progetto, in particolare, prevede:

- la realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV misto aereo/cavo, in entra-esce tra l'elettrodotto aereo esistente 150 kV "S. Angelo – Cocullo Brulli" e la C.P. di "Roccaraso", di lunghezza complessiva pari a 9 km circa, di cui circa 8,8 in cavo;
- l'inserimento di 3 nuovi sostegni, di cui 2 con mensole portaterminali, in asse alla linea aerea esistente 150 kV "S. Angelo – Cocullo Brulli" tra le campate 248-256, in adiacenza ai sostegni esistenti n. 250, 252, e 254, destinati alla demolizione;

VISTA la dichiarazione allegata alla citata istanza prot. n. TERNA/P20190029240 del 18



aprile 2019, con la quale la società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20190023279 del 28 marzo 2019, con la quale la società proponente ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che "gli interventi previsti, non essendo inseriti in alcuno degli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., non sono sottoposti a procedura di VIA, né a verifica di assoggettabilità" e di non ritenere inoltre che "ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.6, comma 9 del D.Lgs.152/2006";

VISTA la nota prot. n. 0009946 del 10 maggio 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, nonché indetto, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;

VISTE le note prot. n. 209558 del 16 luglio 2019 e n. 224759 dell'1 agosto 2019, con le quali la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha chiesto "che nel tratto che va dal sostegno P252N alla CP di Roccaraso e dal sostegno P254N alla CP di Roccaraso vengano eseguiti saggi archeologici preventivi al fine di verificare la compatibilità delle opere di progetto con i resti archeologici ivi eventualmente presenti";

VISTA la nota prot. n. 19289 del 5 settembre 2019, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il procedimento in attesa dell'esito delle suddette verifiche archeologiche preventive;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;



PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio del Comune di Roccaraso dal 24 settembre al 27 ottobre 2019 e del Comune di Rivisondoli dal 27 settembre al 27 ottobre 2019;

PRESO ATTO che la società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Abruzzo dal 27 settembre 2019 al 29 ottobre 2019;

PRESO ATTO che Tema Rete Italia S.p.A. ha provveduto, inoltre, a far pubblicare il suddetto Avviso sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore" e "Il Centro" in data 27 settembre 2019;

ATTESO che, a seguito delle suddette comunicazioni, è pervenuta un'osservazione, espressa con note e/o memorie del 26 ottobre 2019, del 18 novembre 2019, del 25 febbraio 2020 e del 12 maggio 2020;

VISTE le note prot. n. TERNA/P20190079033 del 13 novembre 2019 e n. TERNA/P20200012310 del 20 febbraio 2020, con le quali Terna S.p.A. ha risposto alle suddette osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 502 del 12 gennaio 2021, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara, visti i risultati dei saggi preventivi condotti ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 50/2016, ha dichiarato che nulla osta alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che l'intervento interessa aree che ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la nota prot. n. 8541 del 4 giugno 2021, con la quale la citata Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara ha comunicato di ritenere l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici e ha, pertanto, espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 249006 del 15 giugno 2021, con la quale il Servizio pianificazione territoriale e paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo ha trasmesso la propria espressione favorevole, rilasciata in conformità con il parere favorevole con prescrizioni reso dalla citata Soprintendenza;

VISTA la nota prot. n. 0015126 del 7 settembre 2021, con la quale la Direzione Generale,



per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la determinazione n. DPH004/40 del 27 maggio 2019 della Regione Abruzzo - Giunta Regionale, contenente l'esito del predetto accertamento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. 0027759 del 15 settembre 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e il clima, in considerazione del fatto che le determinazioni rese dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati risultano di assenso rispetto al progetto presentato e valutate positivamente le controdeduzioni di Terna S.p.A. alle osservazioni pervenute, ha comunicato il riavvio del procedimento e la contestuale conclusione positiva della succitata Conferenza (*Allegato 1*);

VISTA la Deliberazione n. 698 del 9 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale dell'Abruzzo ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di modificare la connessione alla Rete di trasmissione nazionale della C.P. denominata "Roccaraso" di proprietà di e-Distribuzione S.p.A.;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne



comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'“Atto di accettazione” prot. n. GRUPPO TERNA/P20210102643 del 16 dicembre 2021, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dei raccordi a 150 kV aereo/cavo dall'esistente C.P. di “Roccaraso”, attualmente a 60 kV, fino all'elettrodotto a 150 kV “S. Angelo – Cocullo Brulli”, nei comuni di Roccaraso e Rivisondoli, in provincia dell'Aquila, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nelle planimetrie catastali n. DUER17504B720477 e n. DUER17504B720479 Rev 00 del 21 gennaio 2019, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli



adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Tema S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12



settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti



dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7


Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE E LA
SICUREZZA DEI SISTEMI
ENERGETICI E GEOMINERARI
(Dott. Mariano Grillo)

Firmato digitalmente da: Mariano Grillo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 22/12/2021 13:28:05

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CRESCITA
SOSTENIBILE E LA QUALITA'
DELLO SVILUPPO
(Dott. Oliviero Montanaro)

MONTANARO
OLIVIERO
MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DIRETTORE
23.12.2021
13:40:58 UTC



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it